

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CX

1994

BIBLIOTECA	
Sala	2
Estante	88.
Table	

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

di presidente o di assessore regionale e di sindaco o di assessore di Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Siciliana approvata il 14 ottobre 1993; Costituzione, artt. 3 e 51*).

Regione Siciliana - Elezioni - Legge regionale - Elezione a deputato regionale - Cause di ineleggibilità e incompatibilità - Assunto contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Profilo assorbito (e non conferente). (*Legge Regione Siciliana approvata il 14 ottobre 1993; Costituzione, art. 97*).

Elezioni - Elettorado passivo - Incongruenze e anacronismi nella vigente legislazione in materia - Necessità di un'adeguata riforma - Rieterazione dell'auspicio in tal senso, già rivolto al legislatore.

N. 85 — Sentenza 7 marzo 1994 Pag. 581

Previdenza e assistenza sociale - Impiegato degli enti locali - Riliquidazione dell'indennità premio di servizio - Somme spettanti a tale titolo - Rivalutazione monetaria - Esclusione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*D.L. 31 agosto 1987, n. 359 - convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 - art. 23, comma quarto; Costituzione, artt. 3 e 38*).

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Assimilazione ai crediti di lavoro, in forza di sentenza costituzionale (n. 156 del 1991) - Responsabilità per ritardato pagamento - Disciplina applicabile (*ex art. 429 cod. proc. civ.*).

N. 86 — Sentenza 7 marzo 1994 » 587

Lavoro (rapporto di) - Lavoratrici in maternità - Divieto di licenziamento, nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino - Inapplicabilità alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari - Inammissibilità della questione. (*Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma terzo; Costituzione, artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37*).

Lavoro (rapporto di) - Lavoro domestico - Specialità rispetto ad altri rapporti ed al lavoro nell'impresa - Relatività di tale connotazione, con riferimento alla tutela della maternità.

Maternità - Tutela - Valore costituzionale - Precettività derivante anche da convenzioni internazionali - Atuazione -

- N. 105 — Ordinanza 10 marzo 1994 Pag. 695

Impiego pubblico - Stipendi e assegni - Allineamento stipendiale - Soppressione con efficacia retroattiva - Lamentata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in situazioni analoghe, con violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 2, comma quarto, così come interpretato dall'art. 7, comma settimo, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438; Costituzione, artt. 3 e 97).

- N. 106 — Ordinanza 10 marzo 1994 » 699

Pena - Fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Sanzioni sostitutive - Esclusione - Omessa previsione - Denuncia di irragionevole disparità di trattamento, tra reati di diversa gravità (lesioni personali colpose e omicidio colposo) - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, comma primo; Costituzione, art. 3).

- N. 107 — Sentenza 23 marzo 1994 » 703

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Componenti - Decadenza dall'incarico, per sopravvenuto difetto del requisito della «buona condotta» - Automatismo della relativa dichiarazione, senza garanzie di contraddittorio con l'interessato - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 6, comma primo, lett. a, in riferimento all'art. 4, lett. c; Costituzione, artt. 108, 3 e 24).

Giurisdizioni speciali - Indipendenza del giudice speciale - Garanzie - Diritto all'ufficio - Provvedimento di decadenza, senza preventiva contestazione e contraddittorio - Violazione della garanzia di indipendenza dei giudici speciali, del principio di eguaglianza (con riguardo alla proporzione e adeguatezza dei provvedimenti sanzionatori), e dell'inviolabilità della difesa.

- N. 108 — Sentenza 23 marzo 1994 » 709

Impiego pubblico - Accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato - Requisiti - Possesso delle qualità morali e di condotta - Rinvio alle norme stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria - Appartenenza a fami-

di difesa e con il principio di eguaglianza - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Processo penale - Giudizio abbreviato - Decidibilità del processo allo stato degli atti - Verifica da parte del giudice e suo potere, all'esito del dibattimento, di applicare la riduzione di pena (*ex art. 442 cod. proc. pen.*) - Applicabilità anche nell'ambito del giudizio pretorile - Portata della precedente sentenza costituzionale (n. 23 del 1992).

N. 102 — Ordinanza 10 marzo 1994 Pag. 683

Processo penale - Costituzione delle parti - Regolare costituzione del pubblico ministero - Controllo da parte del giudice, con emissione di eventuali conseguenti provvedimenti - Esclusione, secondo l'interpretazione della Cassazione avanzata dal giudice *a quo* - Lamentata violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento della parte privata rispetto a quella pubblica, con menomazione della funzione giurisdizionale del giudice e con inosservanza delle direttive della legge delega in materia - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 484, comma primo, 178, lett. b, e 180; Costituzione, artt. 3, 76 - in relazione all'art. 2, n. 3, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, comma secondo, e 102, comma primo*).

N. 103 — Ordinanza 10 marzo 1994 » 687

Imposte e tasse in genere - Proposizione di domanda ai fini dell'applicazione di condono fiscale - Effetti di estinzione per amnistia dei connessi reati tributari - Ritenuta reviviscenza dell'amnistia prevista nel precedente decreto presidenziale (n. 23 del 1992) - Assunta violazione delle nuove norme (legge cost. n. 1 del 1992) sul procedimento di approvazione delle leggi di amnistia - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 24 marzo 1993, n. 75; Costituzione, art. 79, legge cost. 6 marzo 1992, n. 1*).

N. 104 — Ordinanza 10 marzo 1994 » 691

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Interessi legali sulle prestazioni dovute - Detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto - Assunta disparità di trattamento tra crediti di lavoro e crediti previdenziali - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di pregiudizialità. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma sesto; Costituzione, artt. 3 e 38*).

- N. 99 — Sentenza 10 marzo 1994 Pag. 665

Reati e pene - Fabbricazione degli spiriti - Detenzione delle apparecchiature atte alla distillazione e di materie alcoliche - Ritenuta configurazione quale figura autonoma di reato, rispetto alla fabbricazione clandestina degli spiriti - Lamentata irragionevole parificazione, *quoad poenam*, di due condotte notevolmente diverse tra loro - Non fondatezza della questione. (D.M. 8 luglio 1924, art. 37, comma terzo; Costituzione, art. 3).

Reato in genere - Fabbricazione clandestina degli spiriti - Interpretazione della norma incriminatrice assunta dal giudice *a quo* - Distinzione del reato di fabbricazione dal reato di detenzione dell'apparecchiatura di distillazione e del prodotto - Correzione, secondo il più recente orientamento interpretativo, nel senso dell'unicità del reato previsto.

- N. 100 — Sentenza 10 marzo 1994 » 673

Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Normativa in materia di pianificazione territoriale e urbanistica - Pertinenze di edifici esistenti e occupazione del suolo mediante deposito di materiale o esposizione, anche in zone con particolari vincoli paesistici - Assunto contrasto con i principi della legislazione statale, con sottrazione alla sanzionabilità penale di determinata condotte nel territorio della regione - Non fondatezza della questione. (Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 72, lett. b ed f, e 78; Costituzione, artt. 3 e 25, comma secondo; d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 - convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 -, art. 7).

Edilizia e urbanistica - Principi della legislazione statale - Interpretazione - Interventi di limitata rilevanza urbanistica - Necessità di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori. (D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 - convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 -, art. 7).

- N. 101 — Ordinanza 10 marzo 1994 » 679

Processo penale - Giudizio dinanzi al pretore - Richiesta di giudizio abbreviato - Diniego da parte del giudice per le indagini preliminari - Conseguente inapplicabilità della riduzione di pena e impossibilità di annullare il provvedimento che dispone il giudizio - Lamentato contrasto con il diritto

dedotti (illegittima interferenza nella riserva di legge statale in materia penale, con ingiustificato privilegio per gli autotrasportatori operanti nella stessa regione, rispetto a quelli che svolgano attività di trasporto nel restante territorio nazionale). (*Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, artt. 5, comma primo, lett. e, numero 2, e 30, come sostituiti dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65; d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 1 e 6, lett. d; Costituzione, artt. 116 e 117, 25, comma secondo, e 3).*

N. 97 — Sentenza 10 marzo 1994 Pag. 651

Imposte e tasse in genere - Dichiarazione del sostituto d'imposta - Presentazione nei termini ad ufficio incompetente e da questo trasmessa a quello competente oltre un mese dopo la scadenza del termine - Regime sanzionatorio equiparato a quello previsto per il caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione ultratardiva - Denuncia di irrazionale e ingiusta equiparazione *quoad poenam*, con inosservanza del principio, della delega legislativa, di commisurazione delle sanzioni all'effettiva entità delle violazioni - Inammissibilità della questione. (*D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47, in relazione agli artt. 9, ultimo - recte: penultimo - comma, e 12, comma quarto; Costituzione, artt. 3 e 76, in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.*

Imposte e tasse in genere - Dichiarazione del sostituto d'imposta - Presentazione - Sanzioni, in caso di inosservanza del termine - Graduazione, in relazione all'entità delle violazioni - Necessità - Intervento correttivo del legislatore - Auspicio già formulato in tal senso in precedenti decisioni.

N. 98 — Sentenza 10 marzo 1994 » 657

Processo penale - Giudizio abbreviato - Appello - Appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna - Potere di impugnazione in via incidentale da parte del pubblico ministero - Preclusione - Lamentata violazione del principio di parità delle parti nel processo, con incidenza sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 443 e 595; Costituzione, artt. 3 e 112).*

Processo penale - Appello - Potere di impugnazione dell'imputato - Simmetria con i poteri di impugnazione spettanti al pubblico ministero - Esclusione. (*Costituzione, artt. 24 e 112).*

Difesa (diritto di) - Qualificazione tra i diritti inviolabili della persona - Suo valore preminente su altre esigenze (in particolare, su quella della speditezza del processo). (*Costituzione, art. 24).*

N. 5 — Sentenza 14 gennaio 1994 Pag. 45

Processo penale - Misure cautelari - Misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - Applicazione nei confronti dell'indagato - Possibilità che questi sia interrogato dal giudice per le indagini preliminari - Esclusione - Asserita ingiustificata disparità di trattamento tra l'indagato in stato di custodia cautelare o agli arresti domiciliari (per il quale l'interrogatorio è previsto) e l'indagato sottoposto a misura interdittiva - Inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 289 e 294; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Processo penale - Misure cautelari personali, coercitive e interdittive - Diversa incidenza nella sfera della libertà personale del sottoposto - Conseguente differenziazione di disciplina delle misure - Diritto all'interrogatorio dell'indagato - Sussistenza nel solo caso di applicazione delle misure coercitive della custodia cautelare e degli arresti domiciliari. (*Cod. proc. pen., artt. 289 e 294; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 60; Costituzione, art. 3*).

Processo penale - Misure cautelari - Misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - Strumenti di difesa riconosciuti al sottoposto alla misura - Adeguatezza ed effettività - Insussistenza - Necessità di un adeguamento della vigente disciplina - Scelta tra una pluralità di soluzioni circa i modi, le condizioni, i termini e gli effetti dello strumento da adottare - Competenza del legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità - Sentenza additiva richiesta dal rimettente - Esclusione. (*Cod. proc. pen., art. 289; Costituzione, art. 24*).

N. 6 — Sentenza 14 gennaio 1994 » 53

Impiego pubblico - Stipendi e assegni - Personale della magistratura (ordinaria e amministrativa) - Allineamento stipendiale con il più favorevole trattamento maturato, in precedenti carriere, dal personale della stessa qualifica, con minore o pari anzianità - Soppressione con effetto retroattivo e preclusione all'ulteriore applicazione dell'istituto - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza (in considerazione dei divieti posti dalla legge n. 265 del 1991 e della specialità della stessa disciplina in tema di allineamento stipendiale dei magistrati) - Reiezione - Rilevanza della questione, ai fini della definizione dei giudizi *a quibus*. (*D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma settimo; d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 2, comma quarto*).

N. 95 — Sentenza 10 marzo 1994 Pag. 635

Regione Trentino-Alto Adige - Uffici statali siti nella Provincia di Bolzano - Modifiche alle tabelle organiche - Procedimento - Disciplina contenuta nel decreto legislativo recante norme di attuazione dello Statuto speciale - Difformità rispetto allo schema normativo sottoposto all'esame ed approvato dalla Commissione paritetica (per le norme di attuazione) - Sostituzione, in sede di approvazione governativa, della «previa intesa» con il semplice «parere» del Consiglio di amministrazione locale, per l'adozione dei provvedimenti previsti - Mancato intervento consultivo della Commissione paritetica su tale modifica - Ricorso in via principale della Provincia di Bolzano - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli altri profili sostanziali dedotti. (D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291, art. 2; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 107).

Questione di legittimità costituzionale - Decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - Ricorso della Provincia di Bolzano - Interesse a ricorrere - Sussistenza, per vizio procedurale riguardante le norme di attuazione impugnate.

Regione Trentino-Alto Adige - Statuto speciale - Norme di attuazione - Procedura di formazione - Intervento consultivo obbligatorio della Commissione paritetica (ai sensi dell'art. 107 dello Statuto) - Modifiche sostanziali apportate dal Governo agli schemi di decreti legislativi di attuazione, successivamente al parere espresso dalla Commissione - Vizio procedurale, in violazione delle norme poste a garanzia delle funzioni della Commissione - Sussistenza.

N. 96 — Sentenza 10 marzo 1994 » 643

Regione Friuli-Venezia Giulia - Ambiente - Tutela - Smaltimento dei rifiuti - Normativa - Trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi - Mancata inclusione tra le attività soggette ad autorizzazione regionale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, artt. 5, comma primo, lett. e, numero 2, e 30, come sostituiti dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65; Costituzione, art. 116).

Ambiente (tutela dell') - Smaltimento dei rifiuti - Direttive comunitarie e legislazione statale di attuazione in materia - Previsione di apposita autorizzazione per tutte le attività di smaltimento dei rifiuti, ivi inclusa la fase del trasporto - Principio fondamentale vincolante la legislazione regionale - Normativa della Regione Friuli-Venezia Giulia con esso contrastante - Illegittimità - Assorbimento degli altri profili

- N. 73 — Ordinanza 21 febbraio 1994 Pag. 505

Impiegato degli enti locali - Condanna passata in giudicato - Sanzione disciplinare - Decadenza automatica dall'impiego senza previo procedimento disciplinare - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 9; Costituzione, art. 3).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Disposizione legislativa abrogata - Ininfluenza nel giudizio *a quo* - Difetto di rilevanza.

- N. 74 — Ordinanza 21 febbraio 1994 » 509

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di droga - Quantità non corrispondente alla dose giornaliera abitualmente assunta - Incriminazione - Diversità rispetto alla previsione di dose necessaria alla esigenza individuale - Assunta violazione del principio di legalità delle pene - Manifesta inammissibilità della questione. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75, comma primo, e 78, comma primo, lett. c, come modificati dagli artt. 2 e 4 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3; Costituzione, art. 25, comma secondo).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Disposizioni di decreto-legge - Mancata conversione in legge dell'atto impugnato - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 12 gennaio 1993, n. 3 - non convertito -, artt. 2 e 4).

- N. 75 — Ordinanza 21 febbraio 1994 » 513

Imposte e tasse in genere - Indennità di fine rapporto (nella specie, indennità corrisposta dall'I.n.a.d.e.l.) - Rimborso dell'imposta ritenuta sull'indennità - Termine di decadenza - Lamentata irragionevole diversità di trattamento tra dipendenti di enti pubblici e privati e dipendenti dello Stato - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma secondo; Costituzione, art. 3).

- N. 76 — Sentenza 23 febbraio 1994 » 517

Servizio militare - Dispensa dalla ferma di leva - Previsione per gli orfani dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati - Omessa estensione del beneficio ai figli dei lavoratori deceduti nello svolgimento di attività di lavoro autonomo - Ille-

quelli comuni - Inammissibilità della questione. (*Legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, comma secondo; cod. nav., artt. 325 e 326; Costituzione, art. 3*).

Lavoro (rapporto di) - Lavoro marittimo - Specialità - Parità di trattamento tra i lavoratori marittimi e non - Tendenziale perseguimento, salvo eventuali ragioni di diversificazione della disciplina.

Lavoro (rapporto di) - Lavoro marittimo - Contratti di lavoro a tempo determinato - Perequazione della situazione dei marittimi a quella dei lavoratori comuni - Necessaria considerazione delle esigenze della specificità del rapporto e dei raccordi di normative collegate, da parte del legislatore - Esclusione dell'intervento additivo richiesto alla Corte costituzionale.

Lavoro (rapporto di) - Navigazione aerea - Contratti di lavoro a tempo nel settore - Nuova disciplina - Ininfluenza nel settore del lavoro nautico.

N. 81 — Ordinanza 23 febbraio 1994 Pag. 553

Impiegato degli enti locali - Servizio non di ruolo - Computabilità, ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, comma secondo, lett. b; Costituzione, art. 36*).

N. 82 — Ordinanza 23 febbraio 1994 » 557

Reati militari - Reati contro il servizio militare - Deterioramento colposo di cose mobili appartenenti all'amministrazione militare - Punibilità con la reclusione militare fino a sei mesi - Denuncia di ingiustificata disparità di trattamento, a danno dei militari rispetto ai cittadini ed ai dipendenti civili dell'amministrazione militare, che commettano analoghi fatti, nonché di irragionevole tutela penale del patrimonio militare - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. pen. mil. pace, artt. 169 e 170; Costituzione, art. 3*).

Reati militari - Deterioramento colposo di cose mobili militari - Punibilità - Eliminazione - Possibile alterazione dell'equilibrio normativo tra la norma impugnata ed altre fattispecie contigue - Scelta tra più opzioni possibili in materia di condotte punibili - Discrezionalità del legislatore.

gittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 22, numero 10 - *rectius*: comma primo, numero 10 - come integrato dall'art. 9, comma secondo, della legge 11 agosto 1991, n. 269; Costituzione, artt. 3 e 52).

Servizio militare - Dispensa dal servizio militare di leva - Restrizione del beneficio agli orfani di lavoratori dipendenti, con esclusione degli orfani dei lavoratori autonomi - Denunciata lesione dei principi della tutela del lavoro, dell'effettività della libertà di iniziativa economica e di eguaglianza - Sussistente contrasto con il principio di ragionevolezza, per l'illogicità della discriminazione operata nei confronti di soggetti meritevoli di tutela analoga a quella apprestata ai beneficiari della dispensa - Assorbimento degli altri profili de-dotti. (Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 22, numero 10 - *rectius*: comma primo, numero 10 - come integrato dall'art. 9, comma secondo, della legge 11 agosto 1991, n. 269; Costituzione, artt. 1, 3, 4, 41 e 52).

N. 77 — Sentenza 23 febbraio 1994 Pag. 523

Processo penale - Incidente probatorio - Espletamento - Preclusione nell'udienza preliminare - Eccezione di inammissibilità (dell'Avvocatura dello Stato) per irrilevanza della questione, in quanto da riferire ad altre disposizioni del codice e non a quelle impugnate - Reiezione - Ammissibilità della questione.

Processo penale - Incidente probatorio - Disciplina - *Ratio* - Garanzia dell'effettività del diritto delle parti alla prova - Preclusione all'esperimento dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare - Carezza di ragionevole giustificazione, con lesione dei diritti di azione e difesa.

Processo penale - Attività probatoria nell'udienza preliminare - Incidente probatorio - Possibilità che sia richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare - Preclusione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. proc. pen., artt. 392 e 393; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 78 — Sentenza 23 febbraio 1994 » 529

Università e istituzioni di alta cultura - Docenti universitari - Professori optanti per il regime a tempo pieno - Trattamento economico-retributivo - Assegno aggiuntivo - Computabilità a fini pensionistici - Esclusione - Lamentata non giustificata discriminazione della categoria, rispetto ad altri dipendenti pubblici (personale sanitario ospedaliero) che abbiano

N. 83 — Ordinanza 23 febbraio 1994 Pag. 561

Processo penale - Conflitti di competenza - Contrasto tra il giudice per le indagini preliminari e giudice del dibattimento - Potere del primo di sollevare conflitto di competenza dinanzi alla Corte di cassazione - Esclusione - Denuncia di irragionevole disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 28, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

Processo penale - Conflitti di giurisdizione e competenza - Disciplina processuale - Finalità - Estraneità ad essa dei casi di dissenso tra gli uffici giudiziari in ordine a situazioni diverse.

N. 84 — Sentenza 7 marzo 1994 » 565

Questione di legittimità costituzionale proposta in via principale - Impugnazione, da parte del Commissario dello Stato, di disposizioni di legge della Regione Siciliana - Successiva promulgazione parziale del testo legislativo regionale, con espunzione delle parti impugnate - Conseguente cessazione della materia del contendere, con riguardo al ricorso avverso le norme non promulgate - Validità del principio - Applicazione al caso di specie.

Regione Siciliana - Elezioni - Legge regionale - Elezioni alle cariche di deputato regionale e di amministratore provinciale - Cause di incompatibilità e di ineleggibilità - Disciplina - Assunto contrasto con la normativa dettata dalla legge n. 154 del 1981 - Cessazione della materia del contendere. (*Legge Regione Siciliana, approvata il 14 agosto 1993; Costituzione, artt. 3, 51 e 97*).

Elezioni - Elettorato passivo - Requisiti per l'accesso alle cariche elettive - Determinazione - Necessaria osservanza del principio di eguaglianza fra i cittadini - Competenza dello Stato all'attuazione del principio.

Elezioni - Elettorato passivo - Disciplina differenziata in materia, rispetto a quella di fonte statale - Adozione, da parte della Regione Siciliana - Possibilità, in presenza di ragionevoli cause di giustificazione e di situazioni esclusive e peculiari della regione - Disciplina regionale che trasformi le vigenti cause di ineleggibilità in cause di incompatibilità - Carezza di giustificazione, con violazione del principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive.

Regione Siciliana - Elezioni - Legge regionale - Elezione a deputato regionale - Incompatibilità della carica con quelle

conseguito un diverso trattamento per effetto di indirizzo giurisprudenziale - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. Il luglio 1980, n. 382, art. 39; Costituzione, artt. 3 e 38*).

Impiego pubblico - Trattamento economico-retributivo - Assegni e indennità - Computo a fini di quiescenza - Discrezionalità legislativa in materia - Intervento della Corte - Esclusione.

N. 79 — Sentenza 23 febbraio 1994 Pag. 535

Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza (dedotta dalla Regione intervenuta) - Reiezione - Valutazioni attinenti al merito della controversia - Controllo da parte della Corte costituzionale - Esclusione.

Regione Veneto - Urbanistica - Legge regionale in materia - Piano regolatore generale - Suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee - Zona di tipo D - Prevista inclusione in essa di parti del territorio già destinate, totalmente o parzialmente, ad insediamenti per impianti industriali o assimilati - Lamentata limitazione dei poteri comunali in materia di pianificazione urbanistica, con pregiudizio del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché della tutela della salubrità dell'ambiente - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 24, comma terzo; Costituzione, artt. 5, 32, 97 e 128*).

Regione Veneto - Urbanistica - Legge regionale - Piano regolatore generale - Suddivisione del territorio comunale - Zone territoriali omogenee di tipo D - Inesatta premessa interpretativa del giudice *a quo*, della norma regionale impugnata - Inclusione nelle zone di tipo D di parti del territorio già destinate ad insediamenti industriali - Modificabilità delle aree comprese nelle stesse zone, secondo le discrezionali determinazioni degli organi comunali competenti. (*Legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, artt. 24, comma terzo, e 30*).

N. 80 — Sentenza 23 febbraio 1994 » 543

Lavoro (rapporto di) - Lavoro marittimo - Contratti di aruolamento a tempo - Trasformazione in rapporti a tempo indeterminato - Inapplicabilità della disciplina comune (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962) - Denunciata disparità di trattamento dei lavoratori marittimi rispetto a

glia di estrazione morale indiscussa - Esclusione dall'ammissione al concorso dei soggetti privi del suddetto requisito, secondo l'apprezzamento insindacabile, da parte del ministro competente, delle informazioni raccolte - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 1° febbraio 1989, n. 53, art. 26; Costituzione, artt. 3, 51, comma primo, 27, comma primo, 97, comma primo).

Uffici pubblici - Accesso in condizioni di eguaglianza - Determinazione con legge dei requisiti richiesti - Sindacato di congruità e ragionevolezza delle limitazioni previste - Ammissibilità. (Costituzione, artt. 3 e 51, comma primo).

Uffici pubblici - Accesso dei cittadini - Diritto - Configurazione come particolare profilo del diritto al lavoro. Costituzione, artt. 4 e 51).

Uffici pubblici - Accesso - Requisiti attitudinali - Determinazione con legge - Divieto di discriminazioni arbitrarie - Provvedimento di esclusione per la moralità e la condotta - Necessità che sia basato su valutazioni imparziali, riferibili al soggetto interessato (e non già alla famiglia o a singoli membri della stessa), e che sia motivato per la sua ricorribilità in sede giurisdizionale. (Costituzione, artt. 3 e 51, comma primo).

Ordinamento giudiziario - Ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria - Requisiti - Appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa - Esclusione dall'ammissione al concorso dei soggetti privi del suddetto requisito, secondo l'apprezzamento insindacabile, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle informazioni raccolte - Illegittimità costituzionale *in parte qua*, conseguenziale (*ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*). (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 124, comma terzo).

N. 109 — Sentenza 23 marzo 1994 Pag. 719

Processo penale - Misure cautelari personali - Divieto di espatrio - Automatica applicazione, in caso di provvedimento che dispone altra misura coercitiva (nella specie: divieto di dimora) - Illegittimità costituzionale. (Cod. proc. pen., art. 281, comma secondo bis; Costituzione, artt. 3, 13, comma secondo, e 16).

Processo penale - Misure cautelari - Divieto di espatrio - Incidenza sulla libertà di circolazione e sulla libertà personale - Applicazione come misura aggiuntiva - Automatismo applicativo, con sottrazione al giudice di ogni discrezionalità - Contrasto con il principio di ragionevolezza, con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e con la libertà di circolazione.

conflitto, per sopravvenuta carenza d'interesse (a seguito di modifica del decreto impugnato). (*Decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 1993; Costituzione, artt. 117, comma primo, e 118, comma primo*).

N. 90 — Sentenza 7 marzo 1994 Pag. 611

Servizi antincendi - Servizi di vigilanza a pagamento per enti e privati - Obbligo, per i titolari dei locali di pubblico spettacolo, di contrarre esclusivamente con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in regime di monopolio e a prezzi imposti - Lamentata violazione della libertà di iniziativa economica - Non fondatezza della questione. (*Legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2, comma primo, lett. b; Costituzione, art. 41*).

Servizi antincendi - Configurazione come monopolio pubblico - Corollario - Obbligo, posto a carico di enti e privati, di contrarre esclusivamente col monopolista pubblico. (*Legge 27 dicembre 1941, n. 1570, art. 1; legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1 e ss.; Costituzione, artt. 41 e 43*).

Servizi antincendi - Servizi di vigilanza a pagamento per enti e privati - Obbligo, per i titolari dei locali di pubblico spettacolo, di contrarre esclusivamente con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a prezzi imposti - Assunta violazione del principio della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Non fondatezza della questione. (*Legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2, comma primo, lett. b; Costituzione, art. 23*).

Prestazioni personali e patrimoniali - Riserva di legge in materia - Natura di riserva relativa - Corollari - Tariffe per i servizi antincendi a pagamento - Determinazione iniziale ed aggiornamenti successivi, apportati, rispettivamente, con legge e con decreti ministeriali - Conformità al principio della riserva di legge - Sussistenza.

N. 91 — Ordinanza 7 marzo 1994 » 617

Catasto - Classe e categoria degli immobili - Accertamenti catastali - Deposito presso la casa comunale, con avviso al pubblico di prendere visione degli atti ed, eventualmente, di ricorrere avverso gli stessi atti - Omessa previsione di diretta notifica agli interessati - Lamentata disparità di trattamento fra i destinatari degli atti di accertamento tributari, con privilegio delle amministrazioni dello Stato (destinatario di un «particolare avviso»), nonché violazione del diritto di difesa

e dei condannati insolubili che, per lavoro, devono spostarsi fuori del territorio nazionale, in contrasto, inoltre, con il principio del reinserimento sociale del condannato al quale viene impedito di esercitare la propria occupazione - Inammissibilità della questione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107; cod. proc. pen., art. 660; Costituzione, artt. 3, 4, 27, commi primo e terzo*).

Pena - Pena pecuniaria - Conversione, in caso di insolubilità del condannato, in libertà controllata - Possibilità di salvaguardare le esigenze lavorative del condannato, attraverso le prescrizioni della sanzione sostitutiva - Pluralità di soluzioni in materia - Scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore - Auspicio alla revisione delle norme impugnate.

Pena - Pena pecuniaria - Conversione, in caso di insolubilità del condannato, in sanzione sostitutiva - Inidoneità del sistema nelle ipotesi di pene relative a somme di rilevante importo - Assunto contrasto con il principio di inderogabilità della pena - Inammissibilità della questione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102, 103 e 107; cod. proc. pen., art. 660; cod. pen., artt. 133-bis e 133-ter; Costituzione, art. 25, commi secondo e terzo*).

Pena - Pena pecuniaria - Conversione, in caso di insolubilità del condannato - Diverso modello sanzionatorio che realizzi l'adeguamento della pena pecuniaria alle condizioni economiche del condannato - Scelte discrezionali in materia - Competenza del legislatore.

N. 120 — Ordinanza 23 marzo 1994 Pag. 811

Regione Siciliana - Commissioni provinciali di controllo - Normativa in materia - Compensi per i componenti supplenti - Determinazione in misura fissa (lire 60.000), anziché in proporzione all'indennità stabilita per i componenti effettivi e al numero delle sedute - Denunciata violazione del principio di parità di trattamento, in danno soprattutto di componenti supplenti che partecipino alla maggioranza o alla totalità delle sedute - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31, art. 6, capoverso quinto; Costituzione, art. 3*).

N. 121 — Ordinanza 23 marzo 1994 » 815

Separazione di coniugi - Provvedimenti del tribunale, a modifica di quelli conseguenti alla separazione - Reclamo alla Corte d'appello - Procedimento in camera di consiglio - Lamentata carenza di garanzie processuali, in contrasto con il

N. 3 — Sentenza 14 gennaio 1994 Pag. 31

Impiego pubblico - Cause di cessazione del rapporto di impiego - Dispensa dal servizio per motivi di salute ovvero per superamento del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute - Mancata inclusione tra le ipotesi di cessazione non preclusive della riammissione in servizio - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 132, comma primo; Costituzione, art. 3).

Impiego pubblico - Cause di cessazione del rapporto di impiego - Riammissione in servizio - Natura non derogatoria dell'istituto - Possibilità di riammettere in servizio soggetti già dispensati per motivi di salute - Esclusione - Trattamento irrazionalmente deteriore rispetto ai casi nei quali è consentita la riammissione in servizio - Violazione del principio di eguaglianza - Assorbimento di altri profili prospettati. (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 132, comma primo; Costituzione, artt. 3, 35 e 97).

N. 4 — Sentenza 14 gennaio 1994 » 39

Impiego pubblico - Personale dei ministeri e di aziende e amministrazioni statali autonome (Azienda nazionale autonoma delle strade, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) - Inquadramento nella nona qualifica funzionale - Mancata estensione della relativa disciplina al personale non docente delle università - Asserita irragionevole disparità di trattamento ai danni di quest'ultima categoria - Non fondatezza della questione. (D.L. 24 novembre 1990, n. 344 - convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21 -, artt. 7 e 8, comma primo).

Impiego pubblico - Articolazione delle carriere e passaggi di qualifica - Discrezionalità legislativa in materia - Sindacabilità, con riferimento a profili di arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza - Esclusione nella specie.

Impiego pubblico - Articolazione delle carriere e passaggi di qualifica - Inquadramento nella nona qualifica funzionale - Distinzione operata dal legislatore per il personale ministeriale e delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, da un lato, e per il personale non docente delle università, dall'altro - Non comparabilità della posizione riservata al personale di quest'ultima categoria con quella del personale delle altre categorie.

Necessità. (*Costituzione, artt. 31 e 37; Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 103 - ratificata con legge 19 ottobre 1970, n. 864 -, artt. 3 e 6; Carta sociale europea - ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929 -, art. 8).*

Lavoro (rapporto di) - Divieto di licenziamento - Applicabilità alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari in maternità - Modalità, diritti e obblighi delle parti - Determinazione - Scelte riservate alla discrezionalità del legislatore.

N. 87 — Sentenza 7 marzo 1994 Pag. 593

Reato in genere - Evasione - Imputato agli arresti domiciliari - Allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari - Applicabilità dell'attenuante prevista in caso di costituzione dell'evaso prima della condanna - Ritenuta esclusione - Lamentata disparità di trattamento tra situazioni analoghe - Non fondatezza della questione. (*Cod. pen., art. 385, comma quarto; Costituzione, art. 3).*)

N. 88 — Sentenza 7 marzo 1994 » 597

Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Definizione del fatto-reato formulata dal pubblico ministero - Ritenuto vincolo per il giudice delle indagini preliminari, con preclusione per questi, all'esito dell'udienza preliminare, di poter trasmettere gli atti al pubblico ministero con diversa descrizione del fatto - Lamentata irragionevolezza, con violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione e compromissione dell'esercizio dell'azione penale - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 424; Costituzione, artt. 3, 97, e 102 - recte: 112 -).*)

Processo penale - Udienda preliminare - Correlazione dell'imputazione a quanto emerso dagli atti nel corso e all'esito dell'udienza - Necessità - Vincolo per il giudice al fatto come rubricato nella richiesta di rinvio a giudizio - Esclusione, in base ad un corretto e prevalente indirizzo giurisprudenziale. (*Cod. proc. pen., artt. 424, 423 e 521).*)

N. 89 — Sentenza 7 marzo 1994 » 605

Trasporti pubblici - Servizi automobilistici di interesse regionale - Autolinee - Direttori di esercizio - Requisiti - Idoneità tecnico-professionale, fisica e morale - Disposizioni relative dettate con decreto ministeriale - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Assunta invasività delle proprie attribuzioni in materia - Improcedibilità del

N. 11 — Ordinanza 14 gennaio 1994 Pag. 95

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Citazione della persona offesa - Termine minimo di comparizione di giorni quarantacinque (previsto per l'imputato) - Omessa previsione anche per la persona offesa - Lamentata disparità di trattamento tra le parti, con limitazione del diritto alla prova - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 558, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Processo penale - Decreto di citazione a giudizio - Notificazione alla persona offesa dal reato - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 555, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Parte civile - Deposito delle liste testimoniali - Termine - Omesso rinvio al più vantaggioso termine previsto per le altre parti (dall'art. 567, comma secondo, del cod. proc. pen.) - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 79, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 12 — Ordinanza 14 gennaio 1994 » 101

Lavoro (rapporto di) - Prestazione di fatto con violazione di legge - Svolgimento di mansioni superiori (nella specie: presso unità sanitaria locale), con diritto alla corrispondente retribuzione - Limiti temporali di applicabilità della norma ai dipendenti da enti pubblici - Omessa previsione - Prospettata violazione dei principi di eguaglianza, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e del diritto al lavoro, nonché dei principi di tutela della salute, di proporzionalità della retribuzione (alla qualità del lavoro prestato), di progressione della carriera per concorso e del servizio esclusivo della Nazione da parte dei dipendenti pubblici - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di pregiudizialità. (*Cod. civ., art. 2126; Costituzione, artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98*).

N. 13 — Sentenza 24 gennaio 1994 » 105

Stato civile - Rettifica degli atti dello stato civile, per ragioni indipendenti dal soggetto interessato, che comporti cambiamento del cognome - Riconoscimento giudiziale del diritto a mantenere il cognome originario, ove sia autonomo segno distintivo della identità personale del soggetto - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, art. 165; Costituzione, art. 2*).

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Citazione della persona offesa - Termine - Assimilabilità della posizione della persona offesa a quella dell'imputato - Esclusione, per non omogeneità delle situazioni comparate.

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Citazione della persona offesa - Fissazione di un termine congruo - Discrezionalità nelle possibili soluzioni - Competenza del legislatore.

N. 9 — Ordinanza 14 gennaio 1994 Pag. 87

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Estensione del beneficio a soggetti in stato di libertà - Osservazione della condotta del condannato (ancora libero) affidata all'apprezzamento soggettivo del giudice di sorveglianza - Lamentata carenza di criteri oggettivi e di un'organica disciplina in materia - Conseguente disparità di trattamento tra i richiedenti il beneficio, in relazione allo stato di carcerazione o di libertà in cui si trovino - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, commi terzo e quarto, nel testo modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663; Costituzione, art. 3*).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Estensione del beneficio a soggetti in stato di libertà - Osservazione della condotta del condannato in libertà - Carenza di un'organica disciplina - Sentenza additiva in materia - Esclusione - Competenza del legislatore.

N. 10 — Ordinanza 14 gennaio 1994 » 91

Processo penale - Giustizia minorile - Appello - Sezione per i minorenni della Corte d'appello - Collegio giudicante - Composizione (tre magistrati e due giudici onorari) - Lamentata omessa previsione di composizione identica a quella del collegio giudicante in primo grado (due magistrati e due giudici onorari) - Incoerenza della scelta legislativa, in contrasto con i principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta inammissibilità della questione. (*R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 5; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 58; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Giustizia minorile - Organi giurisdizionali - Composizione - Riserva di legge in materia - Insindacabile discrezionalità legislativa, quanto a possibili opzioni tra diverse forme di composizione. (*Costituzione, art. 108*).

Regioni e Province autonome - Indirizzo e coordinamento - Atti di esercizio della funzione - Osservanza del principio di legalità - Esercizio in forma collegiale (nella sede del Consiglio dei ministri) e previa determinazione legislativa dei principi vincolanti il Governo - Necessità.

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Riordinamento - Direttore generale dell'istituto - Nomina regionale, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, art. 3, comma terzo; Costituzione, artt. 117 e 118; *statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige*, artt. 8 n. 21; 9 n. 10, e 16).

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Riordinamento - Collegio dei revisori degli istituti - Designazione, da parte dei Ministri della sanità e del tesoro, di due dei tre componenti - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, art. 3, comma quarto; Costituzione, artt. 117 e 118; *statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige*, artt. 8 n. 21; 9 n. 10, e 16).

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Riordinamento - Prestazioni erogate dagli istituti, verso corrispettivo - Determinazione con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - Ricorso della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Trento - Lamentata lesione delle competenze regionali e provinciali - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, art. 5, comma primo; Costituzione, artt. 117 e 118; *statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige*, artt. 8 n. 21; 9 n. 10, e 16).

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Riordinamento - Finanziamento degli istituti attraverso mezzi del Fondo sanitario nazionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Assunta violazione del principio della legge delega, che preclude in materia oneri a carico dello Stato, nonché dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, art. 6, comma primo, lett. a; Costituzione, artt. 76 e 119).

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Rior-
dinamento - Competenze del Ministro della sanità per la
promozione delle attività di ricerca, di verifica e studio degli
istituti - Insufficiente definizione nell'oggetto e nel contenu-
to, con incisione sulle funzioni di spettanza regionale - Non
fondatezza della questione. (D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270,
art. 2, comma secondo; Costituzione, artt. 117, 118; *statuto
speciale Regione Trentino-Alto Adige*, artt. 8 n. 21; 9 n. 10,
e 16).

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Rior-
dinamento - Disciplina regionale delle modalità gestionali,
organizzative e di funzionamento degli istituti - Lamentata
lesione delle competenze regionali e provinciali - Non fonda-
tezza della questione. (D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, art. 2,
comma quinto; Costituzione, artt. 117 e 118; *statuto speciale
Regione Trentino-Alto Adige*, artt. 8 n. 21; 9 n. 10, e 16).

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Rior-
dinamento - Organizzazione degli istituti - Disciplina di det-
taglio, con sottrazione alle regioni di potestà legislativa -
Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 30 giugno 1993, n.
270, art. 3, commi primo, secondo, quinto e sesto; Costituzio-
ne, artt. 117 e 118; *statuto speciale Regione Trentino-Alto Adi-
ge*, artt. 8 n. 21; 9 n. 10, e 16).

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Rior-
dinamento - Revisione e approvazione degli statuti - Disciplina
dettagliata e vincolante, con lesione delle competenze
provinciali - Ricorso della Provincia di Trento - Non fonda-
tezza della questione. (D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, art. 4;
Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 n. 21;
9 n. 10, e 16).

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Rior-
dinamento - Abrogazione delle precedenti norme conferenti
alle regioni e province autonome funzioni relative agli istituti
- Ricorso della Regione Emilia-Romagna e della Provincia
di Trento - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 30 giu-
gno 1993, n. 270, art. 10; Costituzione, artt. 117 e 118; *statuto
speciale Regione Trentino-Alto Adige*, artt. 8 n. 21; 9 n. 10,
e 16).

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Rior-
dinamento - Requisiti minimi strutturali, tecnologici, criteri
organizzativi uniformi - Determinazione con atto di indirizzo
e coordinamento del Ministro della sanità - Illegittimità co-
stituzionale *in parte qua*. (D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, art.
2, comma primo; Costituzione, artt. 117 e 118; *statuto speciale
Regione Trentino-Alto Adige*, artt. 8 n. 21; 9 n. 10, e 16).

con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 2, comma quarto; d.l. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 -, art. 7, comma settimo).

Impiego pubblico - Stipendi e assegni - Personale della magistratura - Allineamento stipendiale con il piú favorevole trattamento maturato, in qualifiche e ruoli diversi, dal personale con minore o pari anzianità - Soppressione dell'istituto con effetto retroattivo - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 -, art. 7, comma settimo; d.l. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 2, comma quarto; Costituzione, artt. 3 e 97).

N. 7 — Ordinanza 14 gennaio 1994 Pag. 75

Processo penale - Misure cautelari reali - Reato di sequestro di persona a scopo di estorsione - Sequestro dei beni appartenenti alla parte offesa dal reato - Cessazione della permanenza del reato (alla liberazione dell'ostaggio) - Revoca della misura speciale - Ritenuta inapplicabilità, successivamente a detta revoca, del sequestro preventivo ordinario (*ex art. 321 cod. proc. pen.*) - Assunta disparità di trattamento tra vittime del medesimo reato ed irrazionalità intrinseca della norma (per incongruenza tra mezzi e fini) - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 - convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82 -, art. 1, comma secondo; Costituzione, art. 3).

N. 8 — Ordinanza 14 gennaio 1994 » 81

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Citazione della persona offesa - Termine minimo (di cinque giorni dalla data dell'udienza) per la notificazione - Lamentata esiguità del termine, con conseguente preclusione del diritto di costituirsi parte civile e di citare il responsabile civile, nonché ritenuta irragionevole disparità di trattamento della persona offesa dal reato rispetto al responsabile civile - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata inammissibilità. (*Cod. proc. pen., art. 558, comma secondo, in relazione all'art. 83, comma quinto, dello stesso codice, quale risultante dalla sent. n. 453 del 1992; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo).*

diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. civ., art. 710, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331; Costituzione, art. 24).

Procedimento civile - Procedimento in camera di consiglio - Idoneità ad assicurare le garanzie processuali e le esigenze del diritto di difesa - Incompatibilità con il principio della pubblicità delle udienze - Esclusione.

Pronunce della Corte costituzionale - Sentenze interpretative di rigetto di norme processuali - Limite - Esclusione.

Interpretazione delle norme - Interpretazione adeguatrice - Preferenza, salvo il caso in cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale costituisca soluzione obbligata.

N. 122 — Ordinanza 23 marzo 1994 Pag. 823

Previdenza e assistenza sociale - Benefici pensionistici - Concessione ai dipendenti statali collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1979 - Mancata estensione ai dipendenti collocati a riposo in data anteriore (tra il 1° giugno 1977 e il 1° gennaio 1979) - Lamentata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 6 giugno 1981, n. 283 - convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432 -, art. 26; Costituzione, art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Riliquidazione del trattamento pensionistico, sulla base dei miglioramenti retributivi - Efficacia retroattiva - Valutazione discrezionale del legislatore.

Previdenza e assistenza sociale - Perequazione del trattamento pensionistico, parametrato al trattamento retributivo del personale in servizio - Possibilità - Valutazione discrezionale del legislatore.

N. 123 — Ordinanza 23 marzo 1994 » 827

Sentenza n. 476 del 1993 - Errore materiale occorso nel dispositivo - Correzione - Necessità.

N. 124 — Sentenza 24 marzo 1994 » 829

Sanità pubblica - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali - Normativa delegata in materia - Principi e criteri direttivi della delega legislativa al Governo - Portata. (Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1).

N. 110 — Sentenza 23 marzo 1994 Pag. 725

Regione Piemonte - Edilizia e urbanistica - Normativa in materia - Sottrazione di determinate zone, di particolare interesse ambientale, al vincolo paesaggistico, quale definito dalla legislazione statale - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20, art. 11, lett. a; Costituzione, art. 117*).

Regione Piemonte - Edilizia e urbanistica - Normativa in materia - Ridefinizione del vincolo paesaggistico, in difformità dalla legislazione statale - Conseguente incisione sul precetto penale - Assorbimento del profilo dedotto. (*Legge Regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20, art. 11, lett. a; Costituzione, art. 25, comma secondo*).

Paesaggio - Tutela - Norme della legislazione statale - Qualificazione come norme fondamentali di riforma economico-sociale - Carattere vincolante per la legislazione regionale, adottata nell'esercizio delle funzioni trasferite e delegate dallo Stato. (*D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 2*).

N. 111 — Sentenza 23 marzo 1994 » 733

Elezioni - Elezioni alle cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale - Elettore passivo - Dipendenti della provincia - Ineleggibilità a consigliere provinciale - Cessazione anche con il collocamento in aspettativa (ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981) e non soltanto con le dimissioni dall'impiego - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 51*).

Elezioni - Soggetti chiamati a funzioni pubbliche elettive - Diritto alla conservazione del posto di lavoro - Garanzia - Generalità - Possibile distinzione in ordine a tale garanzia tra dipendenti regionali e dipendenti provinciali - Esclusione. (*Costituzione, art. 51, comma terzo*).

Elezioni - Elezioni alla carica di consigliere regionale - Elettore passivo - Dipendenti della regione - Ineleggibilità a consigliere regionale - Cessazione anche con il collocamento in aspettativa - Previsione, in forza di sentenza costituzionale (n. 388 del 1991) - Identità di *ratio* per la rimozione delle analoghe cause di ineleggibilità a consigliere provinciale e comunale.

Caccia - Specie cacciabili - Divieto generale di caccia dei fringillidi e trattamento sanzionatorio - Deroga (temporalmente limitata) per la caccia del fringuello e della peppola - Ritenuta violazione del principio di determinatezza delle fattispecie incriminatrici - Non fondatezza della questione. (*Legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 18, comma primo, lett. b, 30, comma primo, lett. h e 31, comma primo, lett. g; Costituzione, art. 25, comma secondo*).

N. 118 — Sentenza 23 marzo 1994 Pag. 793

Elezioni - Elezioni presso le regioni e gli enti locali - Elettorato passivo - Condanna penale irrevocabile, per reati di particolare gravità - Decadenza di diritto dalla carica elettiva - Assunta lesione del principio di eguaglianza delle condizioni personali - Eccezione di inammissibilità, per genericità del profilo - Reiezione.

Elezioni - Elezioni presso le regioni e gli enti locali - Elettorato passivo - Condanna penale irrevocabile, per reati di particolare gravità - Decadenza di diritto dalla carica elettiva - Assunta compressione del diritto all'accesso alle cariche elettive, sanzionato in forza di una legge entrata in vigore dopo la commissione del fatto - Preteso contrasto con il principio di irretroattività delle norme - Non fondatezza della questione. (*Legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, comma primo; Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 51, comma primo*).

Retroattività delle norme - Divieto - Principio costituzionale - Riferibilità alle sole sanzioni penali. (*Costituzione, art. 25, comma secondo*).

Elezioni - Elezioni presso le regioni e gli enti locali - Elettorato passivo - Condanna penale irrevocabile - Indegnità morale a ricoprire e mantenere le cariche elettive - Operatività immediata della previsione di legge, con riferimento a fatti e consultazioni elettorali antecedenti la sua entrata in vigore - Carattere retroattivo - Esclusione.

N. 119 — Sentenza 23 marzo 1994 » 801

Pena - Pena pecuniaria - Conversione, in caso di insolvibilità del condannato, in libertà controllata, con ritiro del passaporto - Lamentata maggiore afflittività della sanzione, con disparità di trattamento dei condannati non abbienti, rispetto agli abbienti, pur in presenza di identica responsabilità,

Impiego pubblico - Stipendi e assegni - Personale della magistratura - Allineamento stipendiale con il piú favorevole trattamento maturato, in precedenti carriere, dal personale della stessa qualifica, con minore o pari anzianità - Soppressione dell'istituto con effetto retroattivo - Asserito eccesso di potere legislativo, per uso deviato dello strumento dell'interpretazione autentica, con incidenza su valori costituzionali - Non fondatezza delle questioni. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 -, art. 7, comma settimo; Costituzione, artt. 3, 32, 36, 73, 97, 101, 108 e 113).

Legge in genere - Principio di irretroattività della legge - Garanzia costituzionale con riferimento alla sola materia penale - Possibilità di adottare norme con efficacia retroattiva in altri settori - Condizione della loro conformità al criterio della ragionevolezza. (Costituzione, art. 25; disp. prel. al cod. civ., art. 11, comma primo).

Impiego pubblico - Stipendi e assegni - Divieto assoluto e generalizzato di provvedimenti di allineamento stipendiale - Natura innovativa e retroattiva, e non già interpretativa, della norma impugnata - Conseguente suo vizio di legittimità - Esclusione. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 -, art. 7, comma settimo).

Impiego pubblico - Stipendi e assegni - Personale della magistratura - Allineamento stipendiale con il piú favorevole trattamento maturato, in precedenti carriere, dal personale della stessa qualifica, con minore o pari anzianità - Soppressione dell'istituto con effetto retroattivo - Asserita incidenza su diritti già maturati o «quesiti», con lesione del diritto di difesa e della sfera propria del potere giurisdizionale - Non fondatezza della questione. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 -, art. 7, comma settimo; Costituzione, artt. 24, 73, 101, 108 e 113).

Impiego pubblico - Stipendi e assegni - Allineamento stipendiale con il piú favorevole trattamento maturato, in qualifiche e ruoli diversi, dal personale con minore o pari anzianità - *Ratio* dell'istituto, collegata all'eliminazione di diseguale trattamento retributivo - Ulteriori effetti sperequativi e intrinseca irrazionalità dell'istituto - Conseguente sua soppressione con efficacia retroattiva - Successivo intervento legislativo, diretto ad ampliare la portata della norma abrogativa - Giustificazione. (D.L. 27 settembre 1992, n. 681 - convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1992, n. 869 -, art. 4, comma terzo; d.l. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito,

guente annullamento dell'atto impugnato. (D.P.R. 24 dicembre 1992; Costituzione, artt. 117, 118 e 119; statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 4 e 29).

Sanità pubblica - Assistenza sanitaria - Livelli uniformi - Stretta connessione, in materia, di competenze statali e regionali - Definizione governativa, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - Provvedimento unilaterale del Governo, ove manchi l'intesa - Obbligo di adeguata motivazione - Riferibilità al principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 -, art. 6).

Regioni in genere - Rapporti tra Stato e Regioni - Intesa - Natura e sede nella quale deve essere perseguita - Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni - Natura di organo statale o regionale - Esclusione - Istituzione operante nell'ambito della comunità nazionale. (Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12).

N. 117 — Sentenza 23 marzo 1994 Pag. 785

Caccia - Specie cacciabili - Divieto di caccia dei fringillidi e trattamento sanzionatorio - Deroga (temporalmente limitata) per la caccia del fringuello e della peppola - Preteso contrasto con direttiva comunitaria - Inammissibilità della questione. (Legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 18, comma primo, lett. b, 30, comma primo, lett. h, e 31, comma primo, lett. g, combinato disposto; Direttiva del Consiglio della Comunità economica europea 2 aprile 1979, n. 409).

Comunità economica europea - Norme derivanti da atti normativi comunitari - Qualificazione come atti aventi valore costituzionale, al fine della loro assunzione a parametro nei giudizi di competenza della Corte costituzionale - Esclusione.

Caccia - Specie cacciabili - Divieto generale di caccia dei fringillidi - Deroga per la caccia del fringuello e della peppola - Eccezione di inammissibilità, per incertezza del *petitum* e prospettazione di quesito alternativo - Reiezione.

Caccia - Specie cacciabili - Divieto generale di caccia dei fringillidi - Deroga (temporalmente limitata) per la caccia del fringuello e della peppola - Sopravvenuto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993 - Ininfluenza nel processo *a quo* - Restituzione degli atti al giudice remittente, per riesame della rilevanza - Esclusione.

Questione di legittimità costituzionale - Normativa in materia previdenziale e assistenziale - Applicabilità alle Unità sanitarie locali - Modificazione intervenuta anteriormente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità della questione. (*Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, commi primo e secondo; d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 - convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 6-bis*).

Previdenza e assistenza sociale - Normativa in materia - Obblighi previsti per i rapporti di lavoro subordinato - Inapplicabilità ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale, stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi, e da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Ritenuta esclusione anche per rapporti oggettivamente qualificabili come lavoro subordinato - Assunta lesione delle garanzie e dei diritti riguardanti il lavoro subordinato, con irragionevole discriminazione tra gli stessi lavoratori ed anche tra le diverse categorie di datori di lavoro, con incisione dei principi della soggezione del giudice soltanto alla legge e dell'indipendente esercizio della funzione giurisdizionale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, commi secondo e terzo, come sostituito dall'art. 6-bis del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67; Costituzione, artt. 3, 35, 36, 38, 101 e 104*).

Lavoro (rapporto di) - Lavoro subordinato - Principi, garanzie e diritti previsti dalla Costituzione - sottrazione alla disponibilità delle parti - Vincolo per il legislatore - Applicabilità delle norme sul lavoro subordinato anche ai rapporti che, in contrasto con il titolo contrattuale, abbiano contenuti e modalità propri del rapporto di lavoro subordinato.

N. 116 — Sentenza 23 marzo 1994 » 775

Sanità pubblica - Assistenza sanitaria - Livelli uniformi, a decorrere dal 1° gennaio 1993 - Definizione, con decreto del Presidente della Repubblica - Conflitto di attribuzione - Ricorsi delle Regioni Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana e Valle d'Aosta - Assunta lesione di proprie competenze e dell'autonomia finanziaria, per esse previste dalla Costituzione e dallo Statuto speciale, oltreché di principi costituzionali - Non spettanza allo Stato di provvedere in merito direttamente, senza adeguata motivazione, ove non sia intervenuta l'intesa con le Regioni interessate (nella sede della Conferenza tra Stato e Regioni) - Conse-

Regioni in genere - Indirizzo e coordinamento statale - Atti di esercizio della funzione - Requisiti formali obbligatoriamente richiesti - Deliberazione del Consiglio dei ministri - Insussistenza nella specie - Conseguente annullamento dell'atto adottato. (*Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 2, comma terzo, lett. d*).

N. 114 — Sentenza 23 marzo 1994 Pag. 755

Processo penale - Mancata partecipazione al dibattimento del difensore dell'imputato, a seguito di astensione dalle udienze deliberata dalla categoria professionale - Sospensione del corso della prescrizione per il tempo della durata della sospensione e del rinvio del dibattimento ovvero, in subordine, adozione di un provvedimento giudiziale impugnabile di sospensione dei termini di prescrizione del reato per il tempo corrispondente alla durata della sospensione e del rinvio del dibattimento - Omessa previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza - Inammissibilità delle questioni. (*Cod. pen., art. 159, comma primo; Costituzione, art. 3*).

Processo penale - Mancata partecipazione al dibattimento del difensore dell'imputato, a seguito di astensione dalle udienze deliberata dalla categoria professionale - Sospensione del corso della prescrizione - Pluralità delle possibili opzioni normative - Scelta rimessa al legislatore - Richiesta di pronuncia additiva *in malam partem* - Inammissibilità. (*Costituzione, art. 25*).

Processo penale - Mancata partecipazione dei difensori degli imputati, a seguito di adesione a manifestazioni di protesta deliberate dagli organismi di categoria - Effetto di paralisi dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Necessità di attento esame da parte del legislatore e adeguato bilanciamento di valori - Auspicio.

N. 115 — Sentenza 23 marzo 1994 » 763

Previdenza e assistenza sociale - Normativa in materia - Obblighi previsti per i rapporti di lavoro subordinato - Inapplicabilità ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale, stipulati dalle Unità sanitarie locali - Inammissibilità della questione. (*Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 3 e 41*).

Elezioni - Elezioni alle cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale - Elettorato passivo - Dipendenti comunali - Ineleggibilità a consigliere comunale - Cessazione anche con il collocamento in aspettativa (ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981) - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*, conseguenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87). (Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma terzo).

N. 112 — Sentenza 23 marzo 1994 Pag. 739

Processo penale - Conflitti di competenza - Contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento - Prevalenza della decisione di quest'ultimo - Lamentata compressione della libertà di giudizio del giudice dell'udienza preliminare - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 28, comma secondo; Costituzione, art. 101, comma secondo).

Processo penale - Udienza preliminare - Decreto che dispone il giudizio - Definizione giuridica del fatto - Imposizione al giudice dell'udienza preliminare della definizione formulata dal pubblico ministero, pur se contraria al suo convincimento - Assunta compressione dell'esercizio della funzione giurisdizionale e del diritto inviolabile della difesa - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (Cod. proc. pen., art. 429 - in combinato disposto con gli artt. 417 e 423 -; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 52; Costituzione, artt. 3, 24 e 101, comma secondo).

N. 113 — Sentenza 23 marzo 1994 » 747

Ambiente (tutela dell') - Prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane - Criteri generali - Determinazione con decreto ministeriale - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Regione Lombardia - Assunta invasività di competenze regionali - Adozione di atto privo di requisiti formali per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento - Non spettanza allo Stato - Conseguente annullamento dell'atto impugnato. (Decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992, emanato di concerto con i Ministri per le aree urbane, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; Costituzione, artt. 117 e 118; d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 4; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 2, comma terzo, lett. d).

Sanità pubblica - Zooprofilassi e patologie animali - Riferibilità alla materia della zootecnia - Esclusione.

Sanità pubblica - Competenze statali e regionali - Riparto - Funzioni amministrative in tema di rapporti internazionali e profilassi anche in materia veterinaria - Mantenimento allo Stato. (*Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6*).

Sanità pubblica - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali - Normativa delegata in materia - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e della Provincia autonoma di Trento - Assunta ristatalizzazione degli istituti, in contrasto con i principi della legge delega - Non fondatezza della questione. (*D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270; Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1*).

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Precedente assetto - Riordinamento legislativo - Nuova articolazione delle competenze statali, regionali e provinciali, in funzione di esigenze di carattere unitario - Legittimità.

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Riordinamento - Collocazione quali «strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e delle province autonome», operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale - Ricorsi della Regione Lombardia e della Provincia di Trento - Lamentata compressione delle competenze regionali e provinciali - Non fondatezza della questione. (*D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, art. 1, commi primo e terzo; Costituzione, artt. 117 e 118; statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 n. 21; 9 n. 10, e 16*).

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Riordinamento - Attribuzioni degli istituti - Pertinenza regionale, interregionale o statale - Omessa precisazione - Possibilità di integrare i compiti suddetti con norme regionali - Esclusione - Lamentata compressione di competenze regionali e provinciali - Non fondatezza della questione. (*D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, art. 1, comma quarto; Costituzione, artt. 117 e 76; statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 n. 21; 9 n. 10, e 16*).

Sanità pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Riordinamento - Coordinamento dei compiti attuali degli istituti con quelli previsti da leggi precedenti - Ricorso, a tal fine, a regolamento ministeriale, emanato di intesa con la Conferenza per i rapporti tra Stato e regioni - Denunciata lesione di competenze regionali e provinciali - Non fondatezza della questione. (*D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, art. 1, comma quinto; Costituzione, art. 117; statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 n. 21; 9 n. 10, e 16*).

Provincia di Bolzano - Edilizia abitativa agevolata - Legge provinciale - Concessione di contributo provinciale su mutuo edilizio - Condizione dell'occupazione effettiva, permanente e stabile dell'abitazione da parte del beneficiario del contributo - Lamentato contrasto con il principio di tutela dell'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione - Non fondatezza della questione. (*Legge Provincia Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, artt. 2 e 3; Costituzione, art. 47, comma secondo*).

Abitazione - Diritto all'abitazione e all'accesso al risparmio per la proprietà della casa - Garanzia - Ragionevole bilanciamento fra gli interessi costituzionalmente rilevanti implicati - Attuazione nella legge provinciale impugnata.

N. 20 — Sentenza 24 gennaio 1994 Pag. 161

Previdenza e assistenza sociale - Diritto ai ratei di prestazioni pensionistiche e prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (in particolare, trattamenti economici di malattia) - Riduzione dei termini di decadenza - Ritenuta applicabilità del nuovo regime decadenziale ai rapporti ancora in corso, salvo i casi in cui prima dell'entrata in vigore del decreto n. 384 sia stato instaurato procedimento giudiziario - Lamentata violazione del principio di razionalità, della tutela previdenziale e del diritto di azione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 -, artt. 4, commi primo e terzo, e 14; Costituzione, artt. 3, 24, 38 e 113*).

N. 21 — Sentenza 24 gennaio 1994 » 173

Professioni - Professioni sanitarie e ausiliarie - Corsi di formazione - Criterio di ripartizione di competenza tra Stato e Regione. (*Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lett. g*).

Professioni - Arti ausiliarie di ottico e odontotecnico - Corsi di formazione regionali - Programmi di insegnamento e orari delle singole materie - Definizione con decreto ministeriale - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Regione Lombardia - Non spettanza allo Stato del potere esercitato - Annulamento dell'atto impugnato *in parte qua*. (*Decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, art. 3, 7, comma secondo, 8, commi primo e secondo, allegati 1 e 2; Costituzione, artt. 117 e 118; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lett. g*).

della questione sollevata - Totale carenza di motivazione - Inidoneità ad essere oggetto di specifico esame. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10, commi sesto e settimo, e 11, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 2 e 38).

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni sul lavoro - Risarcimento del danno morale - Diritto di regresso nei confronti delle persone civilmente responsabili - Possibilità, per l'ente assicuratore, di avvalersi delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno morale - Lamentata illogicità della disposizione, interpretata nel senso di consentire l'esproprio, a favore dell'assicuratore e a danno del lavoratore, di un risarcimento non coperto dall'assicurazione - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10, commi sesto e settimo, e 11, commi primo e secondo; Costituzione, art. 3).

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni sul lavoro - Diritto di surroga e di regresso dell'Istituto assicuratore - Estensione al danno estraneo al rischio assicurato (nella specie: danno morale) - Esclusione, secondo l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, a seguito degli interventi correttivi della Corte costituzionale.

N. 38 — Sentenza 7 febbraio 1994 Pag. 271

Imposte e tasse in genere - Ritardato rimborso di crediti d'imposta - Interessi corrisposti (nella specie, ad aziende di credito) - Assoggettamento ad imposta (I.R.P.E.G. ed I.L.O.R.) anche per i periodi di imposta anteriori (considerati nel testo unico n. 917 del 1986) - Lamentato eccesso di delega, per disposta retroattività *in malam partem* - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36; Costituzione, artt. 76 e 77).

Imposte in genere - Ritardato rimborso di crediti d'imposta - Interessi corrisposti (nella specie, ad aziende di credito) - Assoggettamento ad imposta (I.R.P.E.G. ed I.L.O.R.) - Lamentata disparità di trattamento di soggetti in situazioni oggettivamente identiche, con violazione del principio di capacità contributiva - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36; Costituzione, artt. 3 e 53).

N. 39 — Sentenza 7 febbraio 1994 » 279

Ordinamento penitenziario - Condannati per delitti di criminalità organizzata - Ammissione alla semilibertà e alla liberazione condizionale subordinata alla condizione di collabo-

- N. 35 — Ordinanza 26 gennaio 1994 Pag. 251

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata (*ex art. 444 cod. proc. pen.*) - Incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 25, 101, 76 e 77*).

- N. 36 — Ordinanza 26 gennaio 1994 » 255

Processo penale - Imputato citato a giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - Termine - Decorrenza dalla sola notificazione all'imputato e non anche dalla notificazione al difensore, qualora questa sia intervenuta in un momento successivo - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 458, comma primo; Costituzione, art. 24, comma secondo*).

- N. 37 — Sentenza 7 febbraio 1994 » 259

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni sul lavoro - Diritto al risarcimento del danno morale - Riconoscimento - Richiesta di pronunzia della Corte costituzionale, estensiva degli effetti di precedenti decisioni in tema di risarcibilità del c.d. danno biologico - Eccezione di inammissibilità, per irrilevanza della questione - Reiezione.

Salute - Risarcibilità del danno non patrimoniale - Limitazione ai soli casi determinati dalla legge - Compatibilità con la tutela del diritto alla salute - Condizioni. (*Cod. civ., art. 2059; Costituzione, art. 32*).

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni sul lavoro - Risarcimento del danno morale - Diritto di regresso nei confronti delle persone civilmente responsabili - Possibilità per l'ente assicuratore di avvalersi, ai fini dell'azione, delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno morale - Lamentata violazione del diritto alla salute - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, commi sesto e settimo, e 11, commi primo e secondo; Costituzione, art. 32*).

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni sul lavoro - Risarcimento del danno morale - Diritto di regresso nei confronti delle persone civilmente responsabili - Profili

gionali - Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione dell'atto impugnato. (D.L. 20 maggio 1993, n. 150 - non convertito -, artt. 3 e 6; Costituzione, art. 117).

Organi amministrativi - Proroga - Disciplina statale - Ricorso in via principale della Regione Calabria - Convalida degli atti di ricostituzione degli organi scaduti - Assunta violazione dei principi relativi alla decretazione di urgenza e di competenze regionali in materia - Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione dell'atto impugnato. (D.L. 20 maggio 1993, n. 150 - non convertito -, art. 8; Costituzione, art. 77, ultimo comma - in relazione all'art. 15, comma secondo, lett. d, della legge 23 agosto 1988, n. 400 -, 117 e 123).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Disposizioni contenute in decreto-legge - Mancata conversione in legge dell'atto impugnato - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 33 — Ordinanza 26 gennaio 1994 Pag. 243

Processo penale - Custodia cautelare - Divieto nei confronti di soggetti affetti da infezione da HIV - Presunzione legale di incompatibilità tra malattia e carcerazione - Asserita violazione del principio di eguaglianza, per irrazionale disparità di trattamento tra persone con malattie di pari gravità e tra cittadini vittime di reati commessi da soggetti malati, con lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, nonché dei principi dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e della soggezione del giudice soltanto alla legge - Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione dell'atto impugnato. (Cod. proc. pen., art. 286-bis, introdotto dal d.l. 13 marzo 1993, n. 60, non convertito; Costituzione, artt. 2, 3, 27, comma terzo, 32, comma primo, 101, comma primo, e 111, comma primo).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Decreto-legge - Mancata conversione in legge entro il termine prescritto - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 34 — Ordinanza 26 gennaio 1994 » 247

Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione - Mancato accoglimento da parte del giudice per le indagini preliminari - Ulteriori indagini da compiere - Fissazione dell'udienza in camera di consiglio - Lamentata vanificazione del segreto istruttorio - Conseguente limitazione del diritto a perseguire i rei, con lesione dell'obbligo di esercitare l'azione penale - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 409; Costituzione, artt. 3, 24 e 112).

INDICE SOMMARIO

N. 1 — Sentenza 11 gennaio 1994 Pag. 7

Referendum abrogativo - Oggetto di richiesta referendaria - Disposizioni legislative in materia di rappresentanze sindacali aziendali - Limite di materia allo svolgimento del *referendum* - Insussistenza - Ammissibilità della richiesta. (*Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 47; Costituzione, art. 75*).

Referendum abrogativo - Oggetto di richiesta referendaria - Disposizioni legislative in materia di rappresentanze sindacali aziendali - Chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito - Ammissibilità della richiesta.

Referendum abrogativo - Oggetto della richiesta referendaria - Disposizione legislativa in materia di rappresentanze sindacali - Sopravvenuta modifica, per effetto di sentenza della Corte costituzionale (n. 359 del 1993) e di atto legislativo (d.lgs. n. 546 del 1993) - Diversità di funzione delle fonti della modifica - Integrazione del quesito (disposta dall'Ufficio centrale) - Ammissibilità della richiesta. (*D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 47; d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, art. 22*).

Referendum abrogativo - Rappresentanza sindacale aziendale - Coesistenza di due richieste di *referendum* di diversa ampiezza sulla medesima disposizione - Quesiti referendari - Diversità di formulazione - Intendimento massimale e minimale dell'uno e dell'altro - Possibile diversa incisione sull'ambito normativo della disposizione legislativa investita da *referendum* - Inconvenienti sulla normativa di risulta - Esclusione - Possibilità di intervento del legislatore per l'adeguamento normativo - Ammissibilità della richiesta. (*Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19*).

Referendum abrogativo - Pubblico impiego - Rappresentanze sindacali - Definizione della maggiore rappresentatività, rimessa ad apposito accordo fra Governo e confederazioni

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Disposizione di decreto-legge - Mancata conversione in legge dell'atto nel termine costituzionalmente previsto - Manifesta inammissibilità della questione.

- N. 30 — Ordinanza 26 gennaio 1994 Pag. 233

Straniero - Espulsione e arresto di cittadini extracomunitari - Extracomunitario coniugato con cittadina italiana - Provvedimento di espulsione - Ritenuta incompatibilità con il principio costituzionalmente garantito di unità familiare - Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione dell'atto impugnato. (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 -, art. 7-bis, inserito dall'art. 8, comma terzo, del d.l. 13 aprile 1993, n. 107, non convertito; Costituzione, art. 29).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Disposizione di decreto-legge - Mancata conversione in legge dell'atto nel termine costituzionalmente previsto - Manifesta inammissibilità della questione.

- N. 31 — Ordinanza 26 gennaio 1994 » 237

Sentenza n. 422 del 3 dicembre 1993 - Errori materiali occorsi nella redazione - Necessità di correzione. (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21).

- N. 32 — Ordinanza 26 gennaio 1994 » 239

Organi amministrativi - Proroga - Disciplina statale - Ricorso in via principale della Regione Calabria, sul presupposto dell'intervenuto effetto abrogativo nei confronti della preesistente normativa regionale in materia - Designazione e nomina dei titolari degli organi amministrativi scaduti - Competenze dei presidenti degli organi collegiali - Assunta violazione di competenze regionali e statutarie, nonché della configurazione normativa del Presidente del consiglio regionale - Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione dell'atto impugnato. (D.L. 20 maggio 1993, n. 150 - non convertito -, artt. 4, comma secondo, e 9; Costituzione, artt. 117, 121, 122 e 123).

Organi amministrativi - Proroga - Disciplina statale - Ricorso in via principale della Regione Calabria - Organi prorogati - Limite di competenza - Assunta lesione di competenze re-

rare con la giustizia - Asserito contrasto con i principi di eguaglianza, di irretroattività delle norme penali e della funzione rieducativa della pena - Non fondatezza della questione. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis - nel testo sostituito dall'art. 15, comma primo, parte prima, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -; d.l. 13 maggio 1991, n. 152 - convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 -; art. 2, comma primo, anche in combinato disposto; Costituzione, artt. 3, comma primo, 25, comma secondo, e 27, comma terzo*).

Ordinamento penitenziario - Condannati per delitti di criminalità organizzata - Ammissione alla semilibertà e alla liberazione condizionale subordinata alla condizione di collaborare con la giustizia - Ritenuta «costrizione» alla delazione per gli autori di determinati reati, differenziati dai comuni cittadini (tenuti alla denuncia dei soli delitti di cui all'art. 364 cod. pen.) - Non fondatezza della questione. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis - nel testo sostituito dall'art. 15, comma primo, parte prima, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -; d.l. 13 maggio 1991, n. 152 - convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 -; art. 2, comma primo, anche in combinato disposto; Costituzione, art. 3, comma primo*).

N. 40 — Sentenza 7 febbraio 1994 Pag. 287

Corte dei conti - Funzioni di controllo - Carattere unitario. (*Costituzione, art. 100, comma secondo*).

Corte dei conti - Sezione per gli affari concernenti la Regione Siciliana - Istituzione e competenze fondamentali - Disciplina statutaria e delle norme di attuazione - Rinvio operato da queste ultime alla legislazione dello Stato, in tema di forme e limiti del controllo spettante alla Corte dei conti - Interpretazione basata sul carattere «materiale» del rinvio - Esclusione - Carattere «dinamico» (o formale) del rinvio. (*Statuto speciale Regione Siciliana, art. 23; d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, art. 2, comma primo*).

Corte dei conti - Controllo preventivo di legittimità - Nuova disciplina in materia - Riduzione delle categorie di atti sottoponibili a controllo - Immediata operatività anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale, ivi compresa la Regione Siciliana. (*D.L. 15 maggio 1993, n. 143 - non convertito -; art. 7, comma primo; d.l. 17 luglio 1993, n. 232 - non convertito -; art. 7, comma primo*).

Professioni - Arti ausiliarie di ottico e odontotecnico - Esercizio della professione - Corsi regionali di formazione - Esame finale di abilitazione - Criteri di composizione della Commissione giudicatrice - Attestato di superamento dell'esame - Modelli uniformi - Definizione (con decreto ministeriale) - Spettanza allo Stato. (*Decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, artt. 5 e 6; Costituzione, artt. 117 e 118.*)

Professioni - Arti ausiliarie di ottico e odontotecnico - Corsi sperimentali per ottici di durata biennale, riservati agli allievi in possesso del titolo di scuola secondaria superiore - Autorizzazione regionale - Potere di esprimere l'intesa con la Regione - Spettanza allo Stato, e per esso al Ministero della sanità. (*Decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, art. 8; Costituzione, artt. 117 e 118.*)

Professioni - Arti ausiliarie di ottico e odontotecnico - Corsi di formazione regionali - Disposizioni regolamentari emanate con decreto ministeriale - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Regione Lombardia - Assunta violazione del principio, in tema di ordine delle fonti, che vieta a regolamenti esecutivi di limitare la sfera di competenza delle Regioni in materie ad esse attribuite - Irrilevanza della censura - Inammissibilità. (*Decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma primo, lett. b).*)

N. 22 — Sentenza 24 gennaio 1994 Pag. 181

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Infortuni sul lavoro - Pluralità di infortuni occorsi al medesimo lavoratore nel corso di rapporti di lavoro succedutisi nel tempo - Azione di regresso dell'Istituto assicuratore per le somme pagate a titolo di indennità - Esercizio nei confronti dell'ultimo datore di lavoro per la quota-parte di invalidità ad esso imputabile penalmente - Condizione richiesta per l'azione - Invalidità indennizzabile superiore al dieci per cento, anche se determinata complessivamente dalla totalità degli infortuni - Assunta disparità di trattamento tra datori di lavoro, in contrasto con la tutela dell'assicurato e con l'utilità sociale - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11; Costituzione, artt. 3, 38 e 41.*)

N. 23 — Ordinanza 24 gennaio 1994 » 189

Straniero - Soggetto espulso dal territorio nazionale - Procedimento penale instaurato nei suoi confronti - Autorizzazione al suo rientro per poter partecipare alla fase dibattimentale del processo - Omessa previsione - Lamentata disparità

- N. 27 — Sentenza 26 gennaio 1994 Pag. 219

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Produzione industriale e commercio di paste alimentari secche - Obbligo per i produttori di utilizzare nella produzione esclusivamente farina di grano duro e conseguente divieto di vendita (o di detenzione per la vendita) di prodotti privi di tale caratteristica - Lamentata disparità di trattamento dei produttori di paste alimentari, rispetto agli importatori italiani di prodotti comunitari, realizzati con materie prime diverse, in violazione inoltre del diritto di iniziativa economica - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 28, 29 e 36, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 41, comma primo*).

- N. 28 — Ordinanza 26 gennaio 1994 » 225

Questione di legittimità costituzionale pendente davanti alla Corte costituzionale - Irrituale sospensione di altro giudizio relativo ad analoga fattispecie, «fino alla definizione della questione» pendente - Integrazione successiva del provvedimento di sospensione, con atto di rimessione degli atti alla Corte costituzionale - Motivazione *per relationem* dell'atto - Manifesta inammissibilità della questione per carenza assoluta di motivazione.

Processo penale - Reati di ingiuria e diffamazione - Persona offesa costituita parte civile - Facoltà di appello contro le sentenze di condanna e di proscioglimento - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 577; Costituzione, artt. 3 e 112*).

- N. 29 — Ordinanza 26 gennaio 1994 » 229

Straniero - Controlli alla frontiera ed espulsione di cittadini extracomunitari - Infrazione ai relativi provvedimenti - Arresto anche fuori dei casi di flagranza - Ritenuta irrazionale diversità di trattamento riservata alle figure di reato previste rispetto ad altre, con violazione del principio della riserva di legge in materia di libertà personale - Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione dell'atto impugnato. (*D.L. 13 aprile 1993, n. 107, art. 7-bis - recte: d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-bis, comma terzo, come inserito dall'art. 8, comma terzo, del d.l. 13 aprile 1993, n. 107, non convertito -; Costituzione, artt. 3 e 13*).

N. 19 — Sentenza 24 gennaio 1994 Pag. 149

Provincia di Bolzano - Edilizia abitativa agevolata - Legge provinciale - Concessione di contributo provinciale sul mutuo per la costruzione dell'abitazione - Mancata occupazione dell'abitazione da parte del beneficiario - Revoca dell'agevolazione - Inammissibilità della questione per irrilevanza. (*Legge Provincia Bolzano 21 novembre 1983, n. 45, art. 43; Costituzione, artt. 3 e 47, comma secondo; statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 10*).

Provincia di Bolzano - Edilizia abitativa agevolata - Legge provinciale - Agevolazioni creditizie - Concessione di contributo provinciale su mutuo edilizio - Condizione dell'occupazione effettiva, continuativa e stabile dell'abitazione da parte del beneficiario del contributo - Lamentato contrasto con la norma fondamentale di riforma economico-sociale, che richiede l'occupazione effettiva dell'alloggio soltanto nel momento iniziale - Non fondatezza della questione. (*Legge Provincia Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, artt. 2 e 3; statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 10; r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 98*).

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Discipline dello Stato e della Provincia autonoma di Bolzano in materia - Diversità degli oggetti disciplinati, attinenti, rispettivamente, alle agevolazioni creditizie ed alle assegnazioni di alloggi a soci di cooperative edilizie - Comparabilità delle modalità previste - Esclusione. (*Legge Provincia Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, artt. 2 e 3; r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, n. 98*).

Provincia di Bolzano - Edilizia abitativa agevolata - Legge provinciale - Concessione di contributo provinciale su mutuo edilizio - Condizione dell'occupazione effettiva, permanente e stabile dell'abitazione da parte del beneficiario del contributo - Ritenuta impossibilità di spostamenti di dimora temporanei, o non definitivi, per esigenze di famiglia o di lavoro - Conseguente irragionevole differenziazione della disciplina provinciale rispetto a quella statale, a danno dei residenti nella provincia - Non fondatezza della questione. (*Legge Provincia Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, artt. 2 e 3; Costituzione, art. 3*).

Obbligazioni in genere - Principio di inesigibilità, come limite alle pretese creditorie, in presenza di un interesse del debitore costituzionalmente tutelato - Applicabilità del principio anche nell'ambito dell'ordinamento provinciale. (*Legge Provincia Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, artt. 2 e 3; Costituzione, artt. 2 e 29*).

N. 17 — Sentenza 24 gennaio 1994 Pag. 137

Processo penale - Attività probatoria - Sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Acquisizione, ai fini della decisione, della documentazione (in particolare, verbali) assunta, nell'ambito del medesimo procedimento, ma da giudice persona fisica diversa - Omessa previsione - Eccezione di inammissibilità, per non riferibilità delle censure alle norme impugnate - Reiezione - Ammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 238, 512 e 525*).

Processo penale - Attività probatoria irripetibile - Acquisizione, ai fini della decisione, della documentazione (in particolare, verbali), assunta, nell'ambito del medesimo procedimento, ma da giudice persona fisica diversa - Omessa previsione - Lamentata disparità di disciplina rispetto ai casi di assunzione consentita (ovvero nel caso di atti di altri procedimenti o assunti nelle fasi predibattimentali dello stesso procedimento), con lesione dei principi di personalità della responsabilità penale e del fine rieducativo della pena - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 238 e 512; Costituzione, artt. 3 e 27*).

Processo penale - Deliberazione della sentenza - Necessario concorso dei giudici che hanno partecipato al dibattimento - Integrale rinnovazione del dibattimento, in caso di mutamento del giudice. (*Cod. proc. pen., art. 525, comma secondo*).

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Utilizzabilità dei verbali dei mezzi di prova assunti, nella pregressa fase dibattimentale, da giudice diverso. (*Cod. proc. pen., art. 511*).

N. 18 — Sentenza 24 gennaio 1994 » 143

Imposte e tasse in genere - Somme dovute per imposte sul reddito o sul valore aggiunto - Iscrizione a ruolo e pagamento anche dei relativi interessi - Applicazione dall'anno 1990 - Assunta disparità di trattamento tra i contribuenti, in relazione agli stessi anni d'imposta, a seconda che l'avviso di accertamento sia stato notificato prima o dopo il 1° maggio 1990 (data di entrata in vigore della disposizione impugnata) - Non fondatezza della questione. (*D.L. 27 aprile 1990, n. 90 - convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165 - art. 5, comma nono; Costituzione, art. 3*).

Eguaglianza (principio di) - Trattamento differenziato di soggetti appartenenti alla stessa categoria, per effetto di mutamento di disciplina - Possibile contrasto con il principio di eguaglianza - Esclusione.

renza, per lo stesso diritto, di termini decadenziali e di prescrizione. (*Cod. civ., artt. 2934 e ss. e 2964 e ss.*)

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Decesso dell'assicurato - Rendita ai superstiti - Termine decadenziale per la relativa domanda - Assunta disparità di trattamento, per la limitata operatività del termine previsto - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 122; Costituzione, art. 3.*)

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Decesso dell'assicurato - Rendita ai superstiti - Avviso dell'istituto assicuratore ai superstiti della loro facoltà di proporre domanda di rendita (nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 del testo unico n. 1124 del 1965) - Termine decadenziale di novanta giorni - Decorrenza dalla data dell'avvenuta comunicazione - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 122; Costituzione, artt. 3, 24 e 38.*)

N. 15 — Sentenza 25 gennaio 1994 Pag. 125

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti - Integrazione al minimo - Divieto, in caso di cumulo con una pensione di reversibilità a carico dello Stato - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, comma secondo; Costituzione, art. 3.*)

N. 16 — Sentenza 24 gennaio » 129

Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Indagini espletate dopo tale richiesta - Trasmissione e deposito della relativa documentazione, da parte del pubblico ministero - Termine all'adempimento ovvero «immediato» adempimento dopo la ricezione del relativo invito - Omessa previsione - Conseguente lamentata violazione del diritto di difesa dell'imputato - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. pen., art. 419, comma terzo; Costituzione, art. 24, comma secondo.*)

Processo penale - Indagini suppletive del pubblico ministero - Udienza preliminare - Esigenza di celerità - Contemperamento con la garanzia del contraddittorio - Necessità - Possibili differimenti congrui alle singole, concrete fattispecie.

Diritti inviolabili dell'uomo - Diritto all'identità personale - Diritto al nome - Garanzia costituzionale - Sussistenza - Possibilità di conservare il cognome originario, anche nell'ipotesi di rettifica dell'atto dello stato civile, riconosciuto non veritiero - Coesistenza dell'interesse generale alla certa e costante identificazione delle persone con quello individuale al mantenimento del cognome quale irreversibile segno distintivo dell'identità personale. (R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, art. 165; Costituzione, artt. 2 e 22).

N. 14 — Sentenza 24 gennaio 1994 Pag. 113

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Decesso dell'assicurato - Rendita ai superstiti - Aventi diritto - Facoltà di proporre la relativa domanda - Termine decadenziale (di novanta giorni dalla data del decesso) - Asserita incongruità del termine - Eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sul punto - Reiezione. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 122; Costituzione, artt. 3, 24 e 38).

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Decesso dell'assicurato - Rendita ai superstiti - Aventi diritto - Facoltà di proporre la relativa domanda - Termine decadenziale (di novanta giorni dalla data del decesso) - Preteso eccesso di delega del nuovo testo unico, per reintroduzione del termine decadenziale già caducato con precedente sentenza costituzionale (n. 85 del 1968) - Insussistenza. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 122; Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15).

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Decesso dell'assicurato - Rendita ai superstiti - Aventi diritto - Facoltà di proporre la relativa domanda - Termine decadenziale - Eccezione di inammissibilità della questione, per ritenuta inapplicabilità della norma alle malattie professionali (in specie, alla silicosi ed asbestosi) - Reiezione. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 122).

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Decesso dell'assicurato - Rendita ai superstiti - Termine decadenziale per la relativa domanda - Assunta irragionevolezza della norma, per la concorrente presenza del termine di decadenza con quello di prescrizione (previsto per l'azione di riconoscimento della rendita) - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 122, in relazione all'art. 112; Costituzione, art. 3).

Prescrizione e decadenza - Distinta disciplina, in relazione alla diversa funzione dei due istituti - Possibilità di concor-

Esecuzione penale - Differimento obbligatorio per i soggetti affetti da HIV, nei casi di incompatibilità con lo stato detentivo (*ex art. 286-bis cod. proc. pen.*) - Asserita compromissione della tutela dei diritti inviolabili dei soggetti aggrediti dai reati, con irragionevole discriminazione nei confronti di malati «comuni» con patologie di pari gravità, con vanificazione dell'esercizio della funzione giurisdizionale, nonché con violazione dei principi di tutela del diritto alla salute e della non contrarietà delle pene al senso di umanità - Non fondatezza della questione. (*Cod. pen., art. 146, comma primo, n. 3, aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 1993, n. 222; Costituzione, artt. 2, 3, comma primo, 27, comma terzo, 32, comma primo, e 111, comma primo*).

- N. 71 — Sentenza 21 febbraio 1994 Pag. 493

Giudice *a quo* - Giudice delegato al fallimento - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale - Assistenza, nelle ipotesi caratterizzate dall'esercizio di funzione giurisdizionale.

Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Apposizione dei sigilli - Impossibilità o inutilità della stessa - Autorizzazione del giudice delegato all'immediata redazione dell'inventario, da parte del curatore - Omessa previsione - Asserito contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, nonché con quello di razionalità dell'ordinamento giuridico - Inammissibilità della questione. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 84; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Fallimento - Procedura - Attività del giudice delegato, per finalità cautelari e conservative dei beni del fallito - Richiesta di sentenza additiva in materia - Esclusione - Riforma attuabile in sede legislativa, mediante scelta tra più soluzioni possibili.

- N. 72 — Ordinanza 21 febbraio 1994 » 499

Straniero - Condanna con sentenza passata in giudicato - Ordine di espulsione dal territorio dello Stato italiano - Decreto prefettizio - Esclusione di ogni valutazione circa la necessità dell'espulsione - Asserita irragionevolezza della previsione, in contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena, con il buon andamento della pubblica amministrazione, con il diritto di difesa, e con la tutela del lavoro - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 -, art. 7, comma primo; Costituzione, artt. 3, 24, 25 - recte: art. 27 -, 35 e 97*).

- Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 - convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 -, artt. 12, 13 e 15; d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514; d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 6; legge 1° ottobre 1969, n. 679, art. 10; d.m. 20 luglio 1970, paragrafi 1, 2, 3 e 4; d.m. 13 dicembre 1961, paragrafo 29 bis, aggiunto dal d.m. 6 ottobre 1989, n. 3/3309; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo).

N. 92 — Ordinanza 7 marzo 1994 Pag. 623

Processo penale - Udienza dibattimentale pretorile - Funzioni di pubblico ministero - Svolgimento da parte di uditori giudiziari, per delega specifica e nominativa del Procuratore della Repubblica (presso la pretura) - Lamentata carenza di principi e criteri direttivi nella delega legislativa al Governo, per l'emanazione dell'atto delegato - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 5; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, commi primo e secondo, come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449; Costituzione, art. 76).

Processo penale - Udienza dibattimentale - Funzioni di pubblico ministero - Direttive in materia della legge delega. (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, nn. 68 e 103, e 3).

N. 93 — Ordinanza 7 marzo 1994 » 627

Processo penale - Spese processuali - Condanna del querelante alle spese anticipate dallo Stato, anche in assenza di qualsiasi colpa allo stesso querelante ascrivibile, in caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste - Manifesta inammissibilità della questione, per dichiarata illegittimità. (Cod. proc. pen., artt. 427 e 542; Costituzione, art. 3).

N. 94 — Ordinanza 7 marzo 1994 » 631

Previdenza e assistenza sociale - Impiego pubblico - Iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato - Indennità di buonuscita - Base di calcolo - Esclusione dell'indennità integrativa speciale - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, comma terzo, lett. b e c - nel testo sostituito dall'art. 1, comma primo, della legge 3 marzo 1960, n. 185 -; legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 14, comma primo; legge 22 dicembre 1980, n. 885, art. 1, comma settimo; Costituzione, artt. 3, 36, comma primo, e 38, comma secondo).

Frodi in danno della Comunità europea - Contributi o altre erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (Feoga) - Indebito conseguimento mediante esposizione di dati o notizie falsi - Ritenuta specialità del reato, rispetto ai reati di truffa (art. 640 cod. pen.) e di truffa aggravata (art. 640-bis cod. pen.) - Asserita ingiustificata differenziazione del trattamento sanzionatorio, notevolmente attenuato nel primo caso, rispetto a quello comminato per la truffa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 23 dicembre 1986, n. 898, art. 2, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; Costituzione, art. 3).*)

N. 26 — Sentenza 26 gennaio 1994 Pag. 213

Regioni e province autonome - Attività promozionali all'estero per l'anno 1993 - Prevista riduzione del venti per cento, rispetto all'anno precedente, con vincolo, per gli enti interessati, di presentare la scheda comparativa attestante la riduzione - Relativa comunicazione del Dipartimento per gli affari regionali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento per conflitto di attribuzione - Eccezione di inammissibilità (dell'Avvocatura dello Stato) - Inidoneità dell'atto impugnato a integrare la situazione di conflitto, in ragione della ritenuta sua natura di monito preliminare - Esclusione - Rigetto dell'eccezione.

Regioni e province autonome - Attività promozionali all'estero per l'anno 1993 - Riduzione del venti per cento rispetto all'anno precedente, con vincolo per gli enti interessati di presentare la scheda comparativa nelle richieste per l'intesa governativa - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Non spettanza allo Stato, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, disporre tale riduzione - Conseguente annullamento dell'atto impugnato. (*Telex della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali n. 200/02894/1.12.S.D.AA.GG./230; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 2, comma terzo, lett. d; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, artt. 8, nn. 9, 12, 20, 21; 9, nn. 3 e 8; 16 e titolo VI).*)

Regioni e province autonome - Attività promozionali all'estero - Indirizzo e coordinamento statale - Atto di esercizio della funzione - Requisiti formali e sostanziali - Necessità - Carezza nell'atto impugnato. (*Telex della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali n. 200/02894/1.12.S.D.AA.GG./230).*)

N. 64 — Ordinanza 10 febbraio 1994 Pag. 451

Processo penale - Imputato straniero - Decreto di citazione a giudizio e relata di notifica - Redazione in una lingua comprensibile per l'imputato - Omessa previsione - Lamentata limitazione del diritto di difesa, con disparità di trattamento rispetto agli imputati italiani e irragionevolezza rispetto ai provvedimenti di espulsione di stranieri, nonché violazione delle norme di diritto internazionale riconosciute - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., artt. 555, 148, comma terzo, e 168; Costituzione, artt. 24, comma secondo, 3 - in relazione all'art. 5, comma primo, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 -, 10 e 11, in relazione all'art. 6, comma terzo, lett. a della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848).

Processo penale - Imputato straniero - Diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione - Diritto all'assistenza gratuita da parte di un interprete ed alla traduzione anche del decreto di citazione a giudizio. (Cod. proc. pen., art. 143, comma primo; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, comma terzo; Costituzione, art. 24, comma secondo).

N. 65 — Ordinanza 10 febbraio 1994 » 455

Olii minerali - Frodi in materia - Trattamento sanzionatorio - Criteri di commisurazione della pena - Lamentata parificazione di fattispecie non omogenee, con violazione dei principi di legalità delle pene e della loro finalità rieducativa - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (D.L. 5 maggio 1957, n. 271 - convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 -, artt. 1 e 13; Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27, comma terzo).

N. 66 — Ordinanza 10 febbraio 1994 » 459

Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Imprese familiari - Redditi imputati ai familiari collaboratori - Esclusione dall'imposizione - Retroattività - Assunto contrasto con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza, nonché con quello della capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 115, comma secondo, lett. c; d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36; Costituzione, artt. 3 e 53).

N. 69 — Sentenza 21 febbraio 1994 Pag. 475

Processo civile - Decreto di sequestro - Notificazione all'estero - Termine di inefficacia - Perfezionamento della notificazione con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. proc. civ., artt. 142, comma terzo, 143, comma terzo, e 680, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 24).

Processo civile - Notificazione all'estero - Operatività con l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario notificato - Assolvimento di adempimenti rimessi ad organi dello Stato estero, sottratti alla disponibilità del notificante - Conseguente compressione dell'interesse di quest'ultimo all'osservanza del termine previsto - Intrinseca contraddittorietà della previsione, con lesione del diritto di difesa.

N. 70 — Sentenza 21 febbraio 1994 » 483

Esecuzione penale - Differimento obbligatorio per i soggetti affetti da HIV, nei casi previsti dall'art. 286-bis del cod. proc. pen. - Asserita violazione dei diritti dei soggetti lesi dai reati, con ingiustificata discriminazione dei malati «comuni» - Manifesta inammissibilità della questione. (Cod. pen., art. 146, comma primo, n. 3, aggiunto dall'art. 4 del d.l. 12 novembre 1992, n. 431; Costituzione, artt. 2 e 3).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Disposizione di decreto-legge - Mancata conversione in legge dell'atto - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 12 novembre 1992, n. 431 - non convertito -, art. 4).

Questione di legittimità costituzionale - Esecuzione penale - Differimento obbligatorio - Eccezione di inammissibilità (dell'Avvocatura dello Stato), per difetto di rilevanza e di adeguata motivazione - Reiezione. (Cod. pen., art. 146, comma primo, n. 3, aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 1993, n. 222).

Pena - Pena detentiva - Obbligatoria ed immediata esecuzione, a tutela della sicurezza collettiva - Rinvio temporaneo della esecuzione della pena - Bilanciamento con il valore costituzionale della tutela della salute della popolazione carceraria - Adeguati strumenti preventivi volti a impedire la commissione di nuovi reati - Apprestamento da parte del legislatore - Auspicio.

di trattamento, rispetto al cittadino italiano, con ingiustificata compressione del diritto di difesa - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 -, art. 7; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 24 — Sentenza 26 gennaio 1994 Pag. 193

Previdenza e assistenza sociale - Riscatto di periodi utili a pensione - Impiegato degli enti locali - Opzione dell'impiegato per il versamento del contributo di riscatto in unica soluzione - Successiva cessazione del rapporto d'impiego, senza che il dipendente abbia effettuato il versamento, ma senza incorrere nella prevista decadenza - Facoltà di chiedere all'ente di previdenza che il contributo dovuto venga recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 - convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 -, art. 73, comma terzo; Costituzione, art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Riscatto di periodi utili a pensione - Impiegato degli enti locali - Possibilità di optare per il pagamento del contributo di riscatto in unica soluzione, anziché con versamento rateale - Cessazione del rapporto d'impiego, senza che il dipendente abbia effettuato il versamento - Effetto largamente pregiudizievole per il diritto a pensione, per impossibilità di fruire della più favorevole forma di adempimento consentita a chi abbia optato, invece, per il pagamento rateale - Arbitrarietà della discriminazione, in relazione alla *ratio* della norma denunciata - Assorbimento dell'ulteriore profilo dedotto. (Costituzione, artt. 3, e 36).

N. 25 — Sentenza 26 gennaio 1994 » 201

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Norme penali di favore - Rilevanza delle relative questioni - Sindacabilità - Emissione di decisioni interpretative o correttive da parte della Corte costituzionale - Influenza sull'esito del giudizio penale pendente - Eccezione di inammissibilità, per irilevanza - Reiezione.

Reati e pene - Individuazione dei comportamenti da punire e determinazione della misura e qualità delle pene da irrogare - Discrezionalità legislativa in materia - Limite della ragionevolezza.

- N. 67 — Ordinanza 10 febbraio 1994 Pag. 463

Circolazione stradale - Infrazioni - Ricorso avverso il verbale di accertamento - Ordinanza-ingiunzione prefettizia confermativa - Irrogazione di sanzione pecuniaria - Misura della sanzione - Assunta limitazione alla proposizione del ricorso amministrativo e del diritto di difesa in sede giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, comma primo; Costituzione, art. 24).

- N. 68 — Sentenza 21 febbraio 1994 » 467

Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato - Atto di pignoramento - Rimessione di copia dell'atto, per conto del debitore, al sindaco - Eccezione di inammissibilità, per irrilevanza della questione - Reiezione.

Diritto di difesa - Soggetti interessati ad impugnare determinati atti - Garanzia di averne tempestiva conoscenza - Necessità. (Costituzione, art. 24).

Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato - Esecuzione mobiliare - Atto di pignoramento - Impossibilità di consegnarlo al debitore, che non abbia domicilio nel Comune in cui si procede, o ad un suo rappresentante - Rimessione di copia dell'atto, per conto del debitore, al sindaco, in luogo della notifica allo stesso debitore - Illegittimità costituzionale in parte qua. (R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 6, comma quarto; Costituzione, artt. 3 e 24).

Esecuzione forzata in genere - Verbale di pignoramento - Effettiva conoscibilità da parte del debitore esecutato - Principio generale - Applicazioni nell'espropriazione comune, nell'esecuzione esattoriale ed in quella immobiliare per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato - Deroga, con riguardo alla esecuzione su beni mobili, per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato - Carenza di giustificazione, in violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.

Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato - Atto di pignoramento - Impossibilità di notificazione al debitore domiciliato nel Comune in cui si procede - Dichiarazione di illegittimità in via consequenziale - Inutilità dopo l'intervenuta dichiarazione di illegittimità in via principale (per la parallela ipotesi del debitore non domiciliato nel Comune in cui si procede).

Corte dei conti - Controllo preventivo di legittimità - Provvisoria disciplina in materia, con provvedimenti legislativi del Governo - Mancata conversione dei decreti-legge emanati - Successiva legge contenente la disciplina definitiva, con salvezza degli effetti sorti sulla base dei decreti non convertiti - Efficacia di questi ultimi, ai fini della risoluzione dei conflitti di attribuzione proposti dalla Regione Siciliana. (*Costituzione, art. 77, comma terzo; legge 14 gennaio 1994, n. 20*).

Corte dei conti - Controllo preventivo di legittimità - Atto della Regione Siciliana - Sottoposizione al controllo della Sezione centrale del controllo - Diniego di visto e registrazione - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Regione Siciliana - Non spettanza allo Stato del potere esercitato - Annullamento dell'atto invasivo. (*Delibera della Sezione centrale del controllo della Corte dei conti 3 giugno 1993, n. 94; Costituzione, art. 100; statuto speciale Regione Siciliana, art. 23, comma secondo; d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, art. 2; d.l. 15 maggio 1993, n. 143 - non convertito -, art. 7, comma primo; d.l. 17 luglio 1993, n. 232 - non convertito -, art. 7, comma primo; legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 8*).

Corte dei conti - Controllo preventivo di legittimità - Sezione di controllo per la Regione Siciliana - Richiesta agli organi regionali di trasmissione degli atti da sottoporre a controllo, diversi da quelli previsti nel decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Regione Siciliana - Non spettanza allo Stato del potere esercitato - Annullamento dell'atto invasivo. (*Nota del Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana 10 settembre 1993; Costituzione, art. 100; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 23, comma secondo; d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, art. 2; d.l. 15 maggio 1993, n. 143 - non convertito -, art. 7, comma primo; d.l. 17 luglio 1993, n. 232 - non convertito -, art. 7, comma primo; legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 8*).

N. 41 — Sentenza 7 febbraio 1994 Pag. 297

Processo penale - Dibattimento - Contestazione in udienza di un fatto nuovo a carico dell'imputato - Consenso dell'imputato e autorizzazione alla contestazione nella medesima udienza - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di applicazione della pena (*ex art. 444 cod. proc. pen.*) - Omissa previsione - Denuncia di irragionevole disparità di trattamento tra imputati, a seconda che prestino o meno consenso alla contestazione, in danno di quelli che abbiano un atteggiamento di maggior collaborazione, e con pregiudizio per

N. 63 — Sentenza 10 febbraio 1994 Pag. 443

Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Utilizzazione dei risultati in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte le intercettazioni - Ammissibilità limitatamente ai procedimenti relativi ai reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - Denunciata lesione dei principi di effettività della giurisdizione penale, di obbligatorietà dell'azione penale e di tutela delle parti offese e delle parti civili - Manifesta inammissibilità della questione per carenza assoluta di motivazione, in punto di non manifesta infondatezza. (*Cod. proc. pen., art. 270, comma primo; Costituzione, artt. 2, 24 e 101, comma secondo, 111 e 112*).

Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Risultati - Utilizzazione in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte le intercettazioni - Ammissibilità limitatamente ai procedimenti relativi ai reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - Assunta irragionevolezza della previsione limitativa - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 270, comma primo; Costituzione, art. 3*).

Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Utilizzazione dei risultati in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte le intercettazioni - Ammissibilità limitatamente ai procedimenti relativi ai reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - Richiesta di sentenza additiva, che consenta la piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi - Incompatibilità con le garanzie costituzionali della libertà e segretezza delle comunicazioni. (*Cod. proc. pen., art. 270, comma primo; Costituzione, art. 15*).

Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Regola generale - Divieto di utilizzarne i risultati in procedimenti diversi da quello per il quale le intercettazioni sono state validamente autorizzate - Deroga eccezionalmente prevista, nell'interesse all'accertamento dei reati di maggiore gravità - Bilanciamento non irragionevole fra il valore costituzionale del diritto inviolabile alla libertà e segretezza delle comunicazioni e l'interesse primario alla repressione dei reati. (*Cod. proc. pen., art. 270, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 15*).

Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Utilizzazione dei risultati in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte le intercettazioni - Ammissibilità limitatamente ai procedimenti relativi ai reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - Asserita irragionevole disparità di trattamento, per la esclusione nella norma impugnata di reati di maggiore gravità e per la possibilità che siano disposte ed utilizzate le intercettazioni in relazione a reati di gravità molto diversa fra loro - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 270, comma primo; Costituzione, art. 3*).

N. 62 — Sentenza 10 febbraio 1994 Pag. 429

Questione di legittimità costituzionale - Straniero condannato con sentenza passata in giudicato ovvero sottoposto a custodia cautelare - Espulsione - Eccezione di inammissibilità - Qualificazione della disposizione impugnata come norma penale di favore - Ininfluenza di una eventuale sentenza di accoglimento nel giudizio *a quo* - Esclusione - Rigetto dell'eccezione - Ammissibilità della questione.

Straniero condannato con sentenza passata in giudicato - Espulsione - Conseguenze - Sospensione, e non già estinzione, della pena irrogata - Ripristino dello stato detentivo in caso di mancata esecuzione del provvedimento di espulsione.

Straniero sottoposto a custodia cautelare - Espulsione - Valutazione discrezionale del giudice competente in merito - Diritto soggettivo ad ottenere il relativo provvedimento - Esclusione.

Straniero sottoposto a custodia cautelare - Espulsione - Asseverata vanificazione della funzione rieducativa della pena, in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria - Questione sollevata in sede non riguardante il merito del processo - Suo carattere ipotetico - Inammissibilità. (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 -, art. 7, comma 12-ter; Costituzione, artt. 27, comma terzo, e 97).

Diritti inviolabili dell'uomo - Godimento - Identità di posizione tra cittadino e straniero. (Costituzione, art. 2).

Straniero condannato con sentenza definitiva o sottoposto a custodia cautelare per delitti diversi da quelli indicati nell'art. 275 cod. proc. pen. - Espulsione disposta dal giudice, su istanza dell'interessato (o del suo difensore), verso lo Stato di appartenenza o quello di provenienza - Asseverata arbitrarietà e illogicità della previsione - Non fondatezza della questione. (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 -, art. 7, commi 12-bis e 12-ter, nel testo introdotto dall'art. 8, comma primo, del d.l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296; Costituzione, artt. 3 e 13, comma secondo).

Eguaglianza (principio di) - Diritti del cittadino - Diritto di risiedere nel territorio dello Stato e di non poterne essere allontanato - Inassimilabilità della posizione dello straniero a quella del cittadino. (Costituzione, artt. 16 e 3).

Straniero - Ingresso e soggiorno nel territorio nazionale - Regolamentazione - Ponderazione di molteplici interessi pubblici, riservata alla discrezionalità del legislatore - Limite della ragionevolezza.

N. 60 — Ordinanza 9 febbraio 1994 Pag. 417

Trasporti pubblici - Azienda di trasporto in regime di concessione - Personale dipendente - Sanzioni disciplinari applicabili - Retrocessione, con conseguente trasferimento - Assunto contrasto con il principio di tutela del lavoro, nonché con il principio di eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di giurisdizione del giudice rimettente. (*R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, artt. 37, comma primo, n. 5 e 44; Costituzione, artt. 3 e 35, comma primo*).

Azienda di trasporto in regime di concessione - Personale dipendente - Sanzioni disciplinari - Giurisdizione devoluta al giudice amministrativo in materia - Questione di legittimità costituzionale - Giudice *a quo* carente di giurisdizione - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 61 — Sentenza 10 febbraio 1994 » 421

Regione Piemonte - Acque sotterranee - Legge regionale - Protezione delle aree da riservare ad esigenze idropotabili - Vincoli e limitazioni d'uso del territorio, costituenti varianti agli strumenti urbanistici locali - Definizione da parte della Giunta regionale, sentiti gli enti locali territorialmente competenti - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Piemonte riapprovata il 6 luglio 1993, art. 13, comma secondo; Costituzione, artt. 5, 114, 117 e 128; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 2*).

Urbanistica - Riparto di competenze in materia fra Regioni e Comuni, stabilito dalla legislazione statale - Immodificabilità da parte di leggi regionali - Declassamento del potere deliberativo comunale a mera competenza consultiva - Esclusione. (*Costituzione, art. 128; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 2 e 80 e ss*).

Urbanistica - Modifica degli strumenti urbanistici - Procedimento - Necessità che sia assicurata la sostanziale partecipazione degli enti interessati - Determinazione delle modalità concrete - Competenza del legislatore regionale - Esercizio nel limite della ragionevolezza.

Regione Piemonte - Acque sotterranee - Legge regionale - Protezione delle aree da riservare ad esigenze idropotabili - Vincoli e limitazioni d'uso del territorio, costituenti varianti agli strumenti urbanistici locali - Assunta incompatibilità con le norme sulla difesa del suolo - Assorbimento del profilo dedotto. (*Legge Regione Piemonte riapprovata il 6 luglio 1993, art. 13, comma secondo; legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma primo*).

pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva - Manifesta infondatezza della questione. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34; Costituzione, artt. 3 e 53).

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Esenzioni - Mancata estensione alle pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari con anzianità di servizio inferiore al minimo previsto - Lamentato contrasto con i diritti inviolabili dell'uomo - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione in punto di non manifesta infondatezza. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34; Costituzione, art. 2).

N. 57 — Ordinanza 9 febbraio 1994 Pag. 405

Regione Piemonte - Scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili - Disciplina regionale - Spandimento su terreno di liquami animali - Qualificazione come smaltimento dei rifiuti - Conseguente estensione di sanzione penale ad una fattispecie non prevista dalla legge statale - Assunto contrasto con la riserva allo Stato della potestà punitiva - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza. (Legge Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 1, numero 5; Costituzione, artt. 25 e 117).

N. 58 — Ordinanza 9 febbraio 1994 » 409

Espropriazione per pubblica utilità - Procedimento espropriativo - Comunicazione personale ai proprietari espropriandi dell'avvio del procedimento - Omessa previsione - Lamentato contrasto con i principi di buon andamento dell'amministrazione e di eguaglianza - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di elementi sulla rilevanza. (D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 51 e 53; legge 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 4, 16 e 17; Costituzione, artt. 3 e 97).

N. 59 — Ordinanza 9 febbraio » 413

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Mancato accordo delle parti sulla determinazione del canone - Proroga biennale di diritto del contratto - Assunta irrazionalità della previsione, in contrasto con i principi e i limiti relativi al diritto di proprietà - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma secondo-bis; Costituzione, artt. 3 e 42).

di trattamento rispetto agli adottanti con figli minorenni, in regime di adozione speciale - Non fondatezza della questione. (*Cod. civ., artt. 291 e 297; Costituzione, art. 3*).

Adozione e affidamento - Adozione ordinaria e adozione speciale - Tutela dei figli minorenni degli aspiranti adottanti - Differente valutazione da parte del legislatore nelle due fattispecie - Bilanciamento degli interessi in gioco effettuato - Non irragionevolezza.

N. 54 — Sentenza 9 febbraio 1994 Pag. 391

Distanze legali - Distanze per gli alberi - Piantagione di alberi presso il confine dei fondi - Obbligo di osservare le distanze minime legali - Potestà del proprietario limitrofo di esigere l'estirpazione degli alberi a distanza non legale - Possibilità che il giudice valuti la effettiva turbativa delle piantagioni per la proprietà confinante - Omessa previsione - Lamentata diversità di disciplina rispetto al regime delle immissioni (*ex art. 844 del codice civile*) - Non fondatezza della questione. (*Cod. civ., artt. 892 e 894, combinato disposto; Costituzione, art. 3*).

Paesaggio - Tutela - Rilevanza costituzionale - Comparazione e bilanciamento di interessi diversi - Necessità. (*Costituzione, art. 9*).

Proprietà - Proprietà finitime - Disciplina sulle distanze e sulle immissioni - Diversità di oggetto e di finalità - Possibilità di confronto - Esclusione. (*Cod. civ., artt. 892, 894 e 844*).

N. 55 — Ordinanza 9 febbraio 1994 » 397

Servizio militare - Servizio di leva - Dispensa dal servizio a domanda - Termine di decadenza per la domanda - Assunto deterioro trattamento rispetto alla situazione della dispensa c.d. d'autorità - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 22, comma primo, n. 6 - come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269 - in combinato disposto con l'art. 25; Costituzione, art. 3, comma primo*).

N. 56 — Ordinanza 9 febbraio 1994 » 401

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Esenzioni - Mancata estensione alle pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari con anzianità di servizio inferiore al minimo previsto - Assunta disparità di trattamento rispetto alle

so delle Province autonome di Trento e Bolzano - Lamentata sottrazione delle quote ad esse spettanti percepite nei rispettivi territori, in violazione di norme statutarie e delle relative norme di attuazione - Non fondatezza della questione. (D.L. 22 maggio 1993, n. 155 - convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243 -, art. 18, commi settimo e ottavo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 75, 78 e 104; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 5, 6, 7, 8 e 9).

Bilancio dello Stato - Principio dell'equilibrio finanziario - Valore tendenziale. (Costituzione, art. 81).

Bilancio dello Stato - Finalità di riequilibrio - Possibilità di ricomprendervi i bilanci degli enti del settore pubblico allargato, ivi comprese Regioni e Province autonome - Esclusione.

Finanza pubblica - Nuove o maggiori entrate tributarie - Riserva all'Erario, anche delle quote riscosse nella Regione Trentino-Alto Adige - Determinazione della misura del gettito tributario previsto - Ritenuto svincolo della procedura d'intesa con gli organi regionali o provinciali (Presidenti della Giunta regionale e delle Giunte provinciali) - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (D.L. 22 maggio 1993, n. 155 - convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243 -, art. 18, commi settimo e ottavo; D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 9, comma secondo).

N. 53 — Sentenza 9 febbraio 1994 Pag. 383

Adozione e affidamento - Adozione ordinaria - Aspirante adottante con discendenti legittimi o legittimati minorenni - Possibilità di adozione - Esclusione - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ad adottante con figlio maggiorenne interdetto per infermità di mente - Non fondatezza della questione. (Cod. civ., artt. 291 e 297; Costituzione, art. 3).

Adozione e affidamento - Adozione c.d. ordinaria e adozione speciale o legittimante - Differenze - Conseguente diversità di disciplina.

Adozione e affidamento - Adozione ordinaria - Tutela dei figli minorenni dell'aspirante adottante - Diversità rispetto alla tutela dei figli maggiorenni consenzienti o interdetti - *Ratio*.

Adozione e affidamento - Adozione ordinaria - Aspirante adottante con discendenti legittimi o legittimati minorenni - Possibilità di adozione - Esclusione - Lamentata disparità

sindacali più rappresentative - Richiesta di *referendum* abrogativo - Possibile contraddittorietà con la mancata proposta abrogativa della disposizione concernente l'esercizio di diritti sindacali nelle unità amministrative - Esclusione - Ammissibilità della richiesta. (D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 47 e 25).

N. 2 — Sentenza 11 gennaio 1994 Pag. 15

Referendum abrogativo - Cause di inammissibilità - Norme costituzionali - Interpretazione letterale - Necessaria integrazione con l'interpretazione logico-sistematica. (Costituzione, art. 75).

Referendum abrogativo - Leggi sottratte per Costituzione alla consultazione referendaria - Leggi di bilancio - Nozione - Riferibilità anche ai provvedimenti legislativi strettamente collegati all'ambito di operatività delle leggi di bilancio - Inammissibilità delle richieste referendarie ad essi relativi. (Costituzione, art. 75).

Referendum abrogativo - Demanio e patrimonio dello Stato - Alienazione dei beni patrimoniali dello Stato - Disciplina - Richiesta di *referendum* abrogativo - Stretto collegamento di tale disciplina con le leggi di bilancio - Inammissibilità della richiesta. (D.L. 5 dicembre 1991, n. 386 - convertito nella legge 29 gennaio 1992, n. 35 -, art. 2, comma sedicesimo, nel testo modificato dall'art. 18 del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68).

Referendum abrogativo - Previdenza e assistenza sociale - Riordino del sistema previdenziale e pensionistico per i lavoratori privati e pubblici - Richiesta di *referendum* abrogativo - Stretto collegamento della disciplina con le leggi di bilancio - Inammissibilità della richiesta. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 - come modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 -; d.lgs. 11 agosto 1993, n. 373, art. 2).

Referendum abrogativo - Riordino del sistema previdenziale e pensionistico per i lavoratori privati e pubblici - Richiesta di *referendum* abrogativo - Stretto collegamento della disciplina con le leggi di bilancio - Inammissibilità della richiesta. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, artt. 1, 2, 3, commi primo, secondo, terzo e quarto, 4 - come modificato dall'art. 11, comma trentottesimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 -, 5, commi primo e quarto, 6, comma primo, 7, commi primo, secondo e terzo; d.lgs. 11 agosto 1993, n. 373, art. 2).

- N. 50 — Sentenza 9 febbraio 1994 Pag. 357

Professioni sanitarie - Medici di medicina generale, che abbiano svolto opera professionale per conto del Servizio sanitario nazionale - Indennità di fine rapporto ad essi corrisposta dall'E.N.P.A.M. - Trattamento tributario - Imponibile - Riduzione per una somma pari alla percentuale dell'indennità corrispondente al rapporto tra l'aliquota del contributo a carico del percipiente e l'aliquota complessiva del contributo versato all'ente - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento, rispetto alle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 18, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 53, comma primo).

Professioni sanitarie - Medici di medicina generale - Indennità di fine rapporto ad essi corrisposta - Peculiarità e diversità di regime giuridico - Inassimilabilità alle indennità corrisposte per rapporto di lavoro dipendente.

- N. 51 Sentenza 9 febbraio 1994 » 363

Impiego pubblico - Concorso per il conferimento di posti dell'ottava qualifica funzionale (profilo di funzionario di amministrazione) - Requisiti di ammissione - Appartenenza alla carriera di concetto alla data (15 giugno 1976) di entrata in vigore del d.P.R. n. 411 del 1976 - Lamentato contrasto con il principio di eguaglianza, per irragionevolezza della disciplina adottata e disparità di trattamento rispetto agli altri profili della medesima qualifica, nonché con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, art. 11, come modificato dall'art. 12 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21; Costituzione, artt. 3 e 97).

Impiego pubblico - Accesso e progressione in carriera - Requisiti concorsuali - Determinazione - Discrezionalità legislativa - Limite della ragionevolezza - Sussistenza nel caso di specie.

- N. 52 — Sentenza 9 febbraio 1994 » 373

Finanza pubblica - Nuove o maggiori entrate tributarie - Riserva all'Erario, per la copertura degli oneri del servizio del debito pubblico, per la realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria, anche in relazione agli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria - Ricor-

Presunzione di non colpevolezza - Principio costituzionale - Applicabilità - Soggetti indagati o imputati per specifiche ipotesi di reato - Precarietà e instabilità di tale condizione processuale - Assunzione della stessa quale presupposto soggettivo per la punibilità di un dato fatto - Arbitraria assimilazione della condizione di imputato a quella di condannato - Sussistente contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza - Conseguenze discriminatorie e sul piano del diritto della difesa. (*Costituzione, artt. 27, comma secondo, 3 e 24*).

Processo penale - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Procedimento di riesame davanti al tribunale - Preclusione per il giudice di ogni valutazione circa la sussistenza e gravità degli indizi di colpevolezza - Assunto contrasto con il diritto di difesa, con il principio di buon andamento dell'amministrazione, con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e con il diritto di proprietà - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 321 e 324; Costituzione, artt. 24, 42, 97 e III*).

Processo penale - Misure cautelari reali e personali - Procedimento di riesame - Distinzione sul piano strutturale e soggettivo - Controllo, in sede di gravame, sugli indizi di colpevolezza e sulla loro gravità - Applicabilità nel solo caso di riesame di misure cautelari personali. (*Cod. proc. pen., art. 273, comma primo*).

Difesa (diritto di) - Diversità di disciplina in rapporto alla varietà di sedi e degli istituti processuali in cui il diritto è esercitato. (*Costituzione, art. 24, comma secondo*).

N. 49 — Sentenza 9 febbraio 1994 Pag. 353

Enti locali - Attività gestionale e finanziaria per l'anno 1980 - Controversie tra il Comune e il concessionario del servizio di pubbliche affissioni - Mancato accordo relativamente alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenuti contrattualmente - Revisione rimessa obbligatoriamente alla commissione arbitrale di cui al r.d.l. 25 gennaio 1931, n. 36 (convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460) - Illegittimità costituzionale. (*D.L. 7 maggio 1980, n. 153 - convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299 -, art. 26, comma settimo; Costituzione, artt. 24, comma primo, e 102, comma primo*).

Arbitrato - Deroga alla giurisdizione dello Stato - Necessario fondamento nella libera e concorde volontà delle parti - Introduzione di forme obbligatorie di arbitrato - Incompatibilità con il diritto di azione e con la riserva della funzione giurisdizionale ai giudici ordinari.

Processo penale - Indagini preliminari - Procedimenti relativi a parlamentari - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione - Autorizzazione a procedere - Possibilità che il giudice per le indagini preliminari ne imponga al p.m. la richiesta oppure si surroggi al p.m. nella richiesta - Omessa previsione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Cod. proc. pen., art. 409; Costituzione, artt. 3 e 112).

N. 47 — Ordinanza 7 febbraio 1994 Pag. 325

Previdenza e assistenza sociale - Pubblici dipendenti - Collocamento anticipato in pensione a domanda - Divieto di cumulo della pensione con retribuzione da lavoro dipendente - Sospensione del trattamento di quiescenza - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 22; Costituzione, art. 36).

Previdenza e assistenza sociale - Pubblici dipendenti - Collocamento anticipato in pensione a domanda - Divieto di cumulo della pensione con retribuzione da lavoro dipendente - Sospensione del trattamento di quiescenza - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 - convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 -, art. 10, ultimo comma; Costituzione, art. 36).

N. 48 — Sentenza 9 febbraio 1994 » 329

Questione di legittimità costituzionale - Modifiche apportate alla norma censurata - Eccezione di inammissibilità, dedotta dall'Avvocatura dello Stato, per sopravvenuto difetto di rilevanza - Ininfluenza delle modifiche normative rispetto all'oggetto della questione ed al *petitum* perseguito dai giudici rimettenti - Reiezione dell'eccezione. (D.L. 21 gennaio 1993, n. 14 - non convertito -, art. 5).

Reato in genere - Soggetti sottoposti a procedimento penale per specifiche ipotesi di reato o a procedimento di prevenzione - Possesso, da parte degli stessi soggetti, di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta - Mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni - Configurazione come reato proprio - Punibilità - Illegittimità costituzionale. (D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -, art. 12-quinquies, come modificato dall'art. 1 del d.l. 17 settembre 1993, n. 369 - convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1993, n. 461; Costituzione, art. 27, comma secondo).

N. 44 — Ordinanza 7 febbraio 1994 Pag. 311

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Decreto di citazione a giudizio - Verifica, anche d'ufficio, della sua validità, da parte del pretore giudice del dibattimento, e conseguenti eventuali provvedimenti di nullità - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 555, comma primo, lett. c), e comma secondo, 178, lett. b) e c), 179 e 180*).

Questione di legittimità costituzionale - Prospettazione di due opposte ipotesi interpretative riferite al giudizio *a quo* - Mancata opzione da parte del rimettente - Conseguente incertezza sulla rilevanza della questione.

Questione di legittimità costituzionale - Censura, da parte del giudice *a quo*, di un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione - Manifesta inammissibilità.

N. 45 — Ordinanza 7 febbraio 1994 » 317

Processo penale - Imputato ammesso al patrocinio gratuito, a spese dello Stato - Successiva condanna nei suoi confronti - Rimborso delle spese - Estensibilità anche a quanto anticipato dallo Stato per il patrocinio del difensore - Ritenuta violazione del principio di eguaglianza, in danno dei non abbienti condannati e in relazione ad un dato irrilevante qual è l'esito del procedimento penale, oltreché del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 533, 535, 691, 692, 693, in relazione alla legge 30 luglio 1990, n. 217 e al d.m. 3 novembre 1990, n. 327; Costituzione, artt. 3 e 24, comma terzo*).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Necessità di esatta individuazione da parte del giudice rimettente - Questione proposta senza effettuare la scelta interpretativa o in via meramente ipotetica - Inammissibilità.

N. 46 — Ordinanza 7 febbraio 1994 » 321

Processo penale - Condizioni di procedibilità - Parlamentare sottoposto a procedimento penale - Richiesta di autorizzazione a procedere - Termine di trenta giorni per la presentazione - Ritenuta perentorietà e non congruità del termine - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*Cod. proc. pen., art. 344, comma primo, ultima parte; Costituzione, artt. 3 e 112*).

la rapida definizione del processo - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 446, commi primo e terzo; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo*).

Processo penale - Applicazione della pena - Facoltà per le parti di farne richiesta - Termine - Coerenza con la *ratio* dell'istituto - Non irragionevolezza. (*Cod. proc. pen., art. 446, comma primo*).

Processo penale - Nuove contestazioni - Fatto nuovo a carico dell'imputato risultante dal dibattimento - Procedimento nelle forme ordinarie o contestazione del fatto nuovo in udienza - Scelta rimessa alla valutazione dell'imputato - Garanzia del diritto di difesa - Sussistenza. (*Cod. proc. pen., art. 518; Costituzione, art. 24, comma secondo*).

N. 42 — Ordinanza 7 febbraio 1994 Pag. 303

Processo penale - Cause di incompatibilità del giudice - Giudice che ha pronunciato sentenza di applicazione di pena concordata (*ex art. 444 cod. proc. pen.*) - Incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale nei confronti di altro imputato la cui posizione processuale risulti collegata a quella dell'imputato già giudicato - Omessa previsione - Lamentata violazione dei principi di soggezione, di imparzialità e terzietà del giudice, e delle direttive della delega legislativa in materia - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 25, 76 e 77 - in relazione all'art. 2, n. 67 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 -, e 101*).

Processo penale - Cause di incompatibilità del giudice - Giudice che ha pronunciato sentenza di applicazione di pena concordata (*ex art. 444 co. proc. pen.*) - Incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato nei confronti di altri concorrenti nel medesimo reato - Omessa previsione - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 25 e 101*).

N. 43 — Ordinanza 7 febbraio 1994 » 307

Sanità pubblica - Personale dipendente - Rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale - Esclusività - Incompatibilità con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato e con altri rapporti anche convenzionali con lo stesso servizio - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma settimo; Costituzione, artt. 3 e 97*).